

CONDIZIONI GENERALI

Wealins Life Italy +

 **FOYER GROUP**

Italia

Articolo 1

DEFINIZIONI

Salvo che il contesto richieda diversamente, i termini utilizzati al singolare includono anche il plurale e viceversa, e i termini utilizzati al genere maschile includono anche il genere femminile e viceversa.

Agente assicurativo

Per Agente assicurativo s'intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, che eserciti un'attività di distribuzione assicurativa in nome e per conto di una o più compagnie di assicurazione.

Allegati SFDR

Si tratta degli allegati contenenti le informative precontrattuali relative ai prodotti finanziari che specificano il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione di caratteristiche ambientali o sociali ovvero agli obiettivi di investimento sostenibile di cui agli articoli 8 e 9 del Regolamento SFDR e agli articoli 5 e 6 del Regolamento sulla Tassonomia.

Allegato MOP (multi-option product, prodotto multi-opzione)

Si tratta dell'allegato fornito al Contraente prima della sottoscrizione o prima di qualsivoglia modifica degli investimenti del Contratto ovvero in qualsiasi momento su semplice richiesta, e che presenta un elenco esaustivo dei Fondi disponibili in quel momento che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, o che perseguono un obiettivo di investimento sostenibile.

Assicurato

L'Assicurato è la persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto. L'Assicurato può essere il Contraente medesimo o un'altra persona. In quest'ultimo caso il Contratto non potrà essere stipulato senza il previo consenso dell'Assicurato che si realizza mediante l'apposizione della sua firma sulla Proposta di Assicurazione.

Il Contratto può essere stipulato con riferimento a uno o più Assicurati ("contratto su Più Teste"). Nel caso di contratto su Più Teste, il Contraente sceglie alla sottoscrizione se la prestazione in caso di decesso deve essere erogata al decesso del primo o dell'ultimo degli Assicurati.

Questa scelta può essere modificata in corso di Contratto mediante richiesta scritta del Contraente. In questo caso la Compagnia può richiedere l'espletamento di nuove formalità mediche e si riserva la possibilità di rifiutare la richiesta.

In caso di scelta di una delle opzioni di garanzia, il Contratto prevede l'accettazione medica da parte dell'Assicuratore, sulla base delle formalità mediche definite nell'allegato "Tabella delle Formalità Mediche":

- al momento della sottoscrizione;
- in caso di eventuale versamento complementare (o aggiuntivo);
- per ogni aumento del rischio durante la vita del Contratto a seguito di una modifica del livello della garanzia in caso di decesso;
- per ciascun Assicurato.

Tali formalità mediche dipendono:

- dall'età dell'Assicurato;
- dal livello del capitale di rischio;
- dallo stato di salute dell'Assicurato;
- da eventuali altri capitali decesso già assicurati dalla Compagnia.

Assicuratore o Compagnia di assicurazione

Wealins Life Italy + è un contratto di assicurazione vita (qui di seguito "Contratto" o "Polizza") emesso da WEALINS S.A., compagnia lussemburghese d'assicurazione vita, con sede legale al 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange – Granducato di Lussemburgo, Indirizzo postale: L-2986 Lussemburgo, Tel.: (+352) 437 43 5200, Fax : (+352) 42 88 84, e-mail : info@wealins.com, PEC : wealins@legalmail.it; sito Internet : www.wealins.com, R.C.S. Luxembourg B 53682 (qui di seguito "la Compagnia" o l'Assicuratore").

WEALINS S.A. è sottoposta al controllo dell'Organo di Vigilanza lussemburghese ("Commissariat aux Assurances", 11, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo, e-mail: caa@caa.lu, sito Internet: www.caa.lu).

Le informazioni di pubblico dominio relative alla situazione finanziaria di WEALINS S.A. e la relazione relativa alla sua solvibilità possono essere consultate all'interno delle relazioni finanziarie del gruppo Foyer, disponibile su <https://groupe.foyer.lu/en/foyer/financial-information>.

WEALINS S.A. s'impegna a informare il Contraente di qualsiasi variazione della sua ragione sociale o del suo indirizzo.

Beneficiario

Il Beneficiario è la persona fisica o giuridica alla quale spettano le somme assicurate al momento in cui sono dovute in base a quanto previsto dal Contratto. Si possono avere due tipologie di Beneficiari:

- il Beneficiario in caso di vita, qualora all'eventuale termine del Contratto, l'Assicurato (tutti o uno degli Assicurati, a seconda dell'opzione di liquidazione scelta, in caso di contratto su Più Teste) sia in vita: in mancanza di indicazione contraria nella Proposta, il Beneficiario in caso di vita sarà il Contraente stesso;
- il Beneficiario in caso di decesso, in caso di decesso dell'Assicurato (del primo o dell'ultimo degli assicurati, a seconda dell'opzione di liquidazione scelta, in caso di contratto su Più Teste), a condizione che esso avvenga prima dell'eventuale termine del Contratto.

È facoltà del Contraente modificare, in qualsiasi momento, il Beneficiario, salvo il caso in cui:

- il Contraente e il Beneficiario abbiano comunicato in forma scritta alla Compagnia la propria volontà di, rispettivamente, rinunciare al diritto di revoca e accettare il beneficio del Contratto;
- in caso di contratto a Contraenza Congiunta, quando uno dei Contraenti sia deceduto.

Qualsiasi variazione nella nomina del Beneficiario dovrà essere comunicata alla Compagnia in forma scritta.

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario in caso di decesso acquisisce, per effetto della nomina fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio alle prestazioni assicurative.

L'accettazione della clausola beneficiaria da parte del Beneficiario la rende irrevocabile. Di conseguenza, una successiva modifica della clausola beneficiaria, un riscatto o una messa in garanzia, potranno essere effettuate unicamente con l'accordo del Beneficiario accettante. Preventivamente all'esecuzione delle operazioni summenzionate, l'accordo del Beneficiario accettante deve essere inviato in originale, corredato dalla fotocopia firmata e datata di un documento d'identità in corso di validità.

Broker

Per Broker s'intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, che in maniera indipendente e senza essere legata a una o più compagnie di assicurazione, funga da intermediario tra i contraenti da lui rappresentati in qualità di mandatario e le compagnie di assicurazione accreditate nel Granducato di Lussemburgo o all'estero.

CAA

Il Commissariat aux Assurances (CAA) è l'organo lussemburghese di sorveglianza del settore assicurativo.

Contraente

Il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula il Contratto con la Compagnia e che effettua il versamento del premio. Nella sua qualità di titolare del Contratto, confermata nelle Condizioni Particolari, il Contraente esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi derivanti dal Contratto.

Se il Contraente è una persona giuridica, devono essere identificati il rappresentante legale e il beneficiario economico.

Contraenza congiunta

Il Contratto può essere stipulato da uno o più Contraenti ("contratto a Contraenza Congiunta"). Nel caso di contratto a Contraenza Congiunta, tutti i diritti attribuiti al Contraente saranno esercitati dai Contraenti con firma congiunta; tutti i Contraenti sono tenuti congiuntamente al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto.

In caso di decesso di uno dei Contraenti, che non dia luogo alla liquidazione della prestazione, di un contratto a Contraenza Congiunta:

- a. il Contratto resterà in vigore;
- b. il Contraente superstite e gli eredi legittimi o testamentari del Contraente deceduto non potranno effettuare alcuna modifica del Beneficiario a suo tempo indicato congiuntamente, né procedere al riscatto, totale o parziale, del Contratto, senza il previo consenso del Beneficiario.

Se nella Proposta di Assicurazione relativa a un contratto a Contraenza Congiunta è stato nominato un solo Contraente quale destinatario della corrispondenza, la Compagnia invierà le comunicazioni solo a detto Contraente.

Distribuzione assicurativa

Per Distribuzione assicurativa s'intende qualsiasi attività, compresa quella esercitata da una compagnia di assicurazione senza l'intervento di un Intermediario assicurativo, che consista:

- a. nel fornire consulenze su contratti di assicurazione/di capitalizzazione,
- b. nel proporre contratti di assicurazione/di capitalizzazione,
- c. nel realizzare altri lavori preparatori alla conclusione di detti contratti,
- d. nel concludere detti contratti,
- e. nel contribuire alla gestione e all'esecuzione dei contratti di assicurazione, fatte salve le disposizioni dell'Art. 281-1, comma 2, Punto b) della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015, in particolare in caso di sinistro.

Documenti contrattuali

La Proposta (o Domanda) di Assicurazione, tutte le dichiarazioni scritte del Contraente e dell'Assicurato, il KID, il DIP aggiuntivo IBIP, le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari e gli eventuali allegati e annessi costituiscono la base del Contratto. Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana. Il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID) e il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) sono pubblicati sul sito Internet della Compagnia: www.wealins.com.

Tale pubblicazione è mantenuta per tutta la durata della commercializzazione.

Gestore finanziario

La Compagnia delega la gestione dei Fondi Interni Collettivi e Dedicati a un gestore finanziario.

Giorni lavorativi

Per "Giorni lavorativi" s'intendono i giorni di apertura delle compagnie di assicurazione in Lussemburgo.

Intermediario assicurativo

Per Intermediario assicurativo s'intende qualsiasi persona, fisica o giuridica, diversa da una compagnia di assicurazione o dal suo staff, che, dietro remunerazione, acceda all'attività di distribuzione assicurativa o la eserciti. L'Intermediario assicurativo può essere un agente assicurativo, un broker o una banca.

Premi

Gli importi specificati nelle Condizioni Particolari (premio unico) e negli allegati di versamento complementare, pagati come corrispettivo degli impegni della Compagnia.

Premi netti

Il saldo del premio, al netto dei costi di ingresso e delle eventuali imposte, è investito nel Fondo contenente l'attivo.

Quota

Ciascuna delle parti (Quote) di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi di ingresso e delle eventuali imposte, versati dal Contraente. Il numero di Quote varia in base ai versamenti dei premi al netto dei costi di ingresso e delle eventuali imposte, dei riscatti, degli Switch, dei costi di costituzione, dei costi di gestione amministrativa, dei costi di riscatto, dei costi sulle operazioni di Switch, dei costi di cambio, delle imposte pagate in corso di Contratto e dei prelievi per i premi di rischio della prestazione in caso di decesso. Per il calcolo dei costi e dei premi di rischio, si vedano gli Artt. 15 e 32 delle Condizioni Generali.

Regolamento SFDR

Si tratta del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari. Questo regolamento è stato adottato al fine di armonizzare l'informativa e rafforzare la trasparenza in merito all'integrazione dei rischi di sostenibilità e alla considerazione dei loro probabili impatti sul rendimento dei prodotti finanziari.

In questo contesto, WEALINS S.A. è tenuta a fornire al Contraente le informazioni pertinenti tramite i seguenti documenti:

- Allegato MOP;
- Allegati SFDR;
- Relazioni periodiche SFDR.

Regolamento sulla Tassonomia

Si tratta del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, che istituisce un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili e che modifica il Regolamento SFDR. Questo regolamento è stato adottato al fine di creare un sistema di classificazione tecnicamente solido a livello dell'Unione europea per fare chiarezza su quali attivi possano essere considerati verdi o sostenibili, contribuendo in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più dei sei obiettivi ambientali (mitigazione dei o adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, transizione verso un'economia circolare, prevenzione e riduzione dell'inquinamento, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi).

Relazioni periodiche SFDR

Si tratta delle relazioni annuali dei Fondi interessati, che specificano in che misura sono state soddisfatte le caratteristiche ambientali o sociali ovvero gli obiettivi di investimento sostenibile indicati negli allegati SFDR.

Tipi di Fondi

La Compagnia offre al Contraente una gamma diversificata di Fondi. I Fondi possono essere :

- “Fondi Esterni”: organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori dalla Compagnia. La Circolare 26/1 del CAA definisce diverse tipologie di Fondi Esterni, ovvero gli OICVM, gli OIC, i fondi alternativi, i fondi di fondi alternativi e i fondi immobiliari.
- “Fondi Interni”: insieme di attivi segregati della Compagnia, collettivi, dedicati o assicurativi specializzati, senza garanzia di rendimento.

- “Fondi Interni Collettivi”: Fondi Interni aperti alla sottoscrizione di una pluralità di Contraenti.; Sono i veicoli d’investimento di uno o più Contratti;
- “Fondi Interni Dedicati”: Fondi Interni, con o senza investimenti in linee dirette, senza garanzia di rendimento, gestiti da un unico gestore finanziario ed utilizzati come veicoli d’investimento per un unico Contratto.
- “Fondi Assicurativi Specializzati”: Fondi Interni diversi dai Fondi Interni Dedicati, con o senza investimenti in linee dirette, senza garanzia di rendimento ed utilizzati come veicoli d’investimento per un unico Contratto.

Valore del Contratto

Il valore del Contratto è pari al valore liquidativo delle Quote moltiplicato per il numero di Quote dei diversi Fondi detenuti nel Contratto. Tiene conto di tutti i costi ed imposte maturati ma non ancora riscossi.

Valore Unitario della Quota

Il Valore Unitario di ogni singola Quota si ottiene dividendo il patrimonio netto del Fondo per il numero di Quote in circolazione, entrambi presi in considerazione il giorno della valorizzazione del tipo di Fondo in questione.

Valuta del Contratto/Fondo

La valuta del Contratto è l’euro. La valuta del Fondo è indicata nei documenti relativi al Fondo. Tutti gli importi in euro indicati nelle presenti Condizioni Generali si intendono, ove applicabile, come loro equivalente nella valuta del Fondo al momento delle rispettive operazioni.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto è un contratto di assicurazione sulla vita individuale nel quale il Contraente può scegliere tra una durata a vita intera (“contratto a Vita Intera”) o una durata fissa (“contratto a Durata Fissa”).

Il Contratto è un contratto di tipo Unit-Linked, in quanto le relative prestazioni sono legate alle Quote di uno o più Fondi offerti dalla Compagnia, a premio unico e versamenti complementari e riscatti liberi.

In base al Contratto la Compagnia si impegna, a fronte del pagamento del premio unico, fatta salva la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, a erogare al Beneficiario, in caso di realizzazione del rischio assicurato, una prestazione espressa in euro.

In caso di investimento in attivi illiquidi (per esempio attivi diversi da liquidità, strumenti finanziari quotati come azioni e obbligazioni, prodotti strutturati e parti di fondi liquidi) il Contraente deve tener conto di quanto disposto dall’Art. 9.

Articolo 3

BASE DEL CONTRATTO

Il Contratto è emesso sulla base delle dichiarazioni fornite nella Proposta di Assicurazione e nei suoi allegati e delle risposte alle formalità mediche. Di conseguenza, qualsiasi dichiarazione inesatta, omissione, falsa dichiarazione, o reticenza può causare l'annullabilità del Contratto (Art. 1892 Codice Civile) o la riduzione della somma dovuta in misura proporzionale della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose (Art. 1893 Codice Civile).

Articolo 4

DURATA, PERFEZIONAMENTO ED ESTINZIONE DEL CONTRATTO

Alla sottoscrizione, il Contraente può scegliere tra una durata a vita intera ("contratto a Vita Intera") o una durata fissa ("contratto a Durata Fissa").

Il Contratto si perfeziona nel momento in cui la Compagnia ha incassato il premio unico e quando ha comunicato per iscritto la sua accettazione della Proposta di Assicurazione al Contraente, concretizzata dall'invio delle Condizioni Particolari. La data di efficacia e la durata del Contratto sono specificate nelle Condizioni Particolari.

La Compagnia ha facoltà di accettare la Proposta di Assicurazione a propria assoluta discrezione. La Compagnia si riserva, inoltre, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della Proposta di Assicurazione, la facoltà di richiedere all'Assicurato ulteriori informazioni relative al proprio stato di salute al fine di valutare, sulla base delle informazioni ricevute, se procedere o meno all'accettazione della Proposta di Assicurazione e quindi al perfezionamento del Contratto.

Il Contratto si estingue :

- all'esercizio della facoltà di recesso;
- al riscatto totale;
- qualora fissato (contratto a Durata Fissa), al termine del Contratto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato (di tutti o uno degli Assicurati, a seconda dell'opzione di liquidazione scelta, in caso di contratto su Più Teste);
- alla notifica alla Compagnia del decesso dell'Assicurato (del primo o dell'ultimo degli Assicurati, a seconda dell'opzione di liquidazione scelta, in caso di contratto su Più Teste).

In caso di decesso del Contraente prima dell'Assicurato, il Contratto proseguirà fino al termine indicato o fino al decesso dell'Assicurato o del primo o dell'ultimo degli Assicurati, a seconda dell'opzione di liquidazione scelta, in caso di contratto su Più Teste. L'Assicurato non potrà esercitare i diritti del Contraente defunto salva stipula contraria del Contraente.

Articolo 5

PREMI

Il Contraente è tenuto a corrispondere un premio unico non inferiore a 250.000 euro, al netto dei costi di ingresso e delle eventuali imposte, e deve rispettare gli importi di investimento iniziale minimi stabiliti dall'Art. 6 delle Condizioni Generali.

Il premio unico è corrisposto dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione. In mancanza di istruzioni precise da parte del Contraente o nel caso in cui l'investimento scelto non sia ben identificabile, o nel caso in cui i limiti di cui all'Art. 6 delle Condizioni Generali non siano rispettati nella ripartizione scelta dal Contraente, la Compagnia investirà il premio (o la parte eccedente), al netto dei costi, in un Fondo monetario avente la stessa valuta del premio versato o, in mancanza, in euro, in attesa di ulteriori istruzioni da parte del Contraente. Una volta ricevute le istruzioni, la Compagnia effettuerà gratuitamente il trasferimento degli attivi.

Sulla base di una richiesta di versamento complementare, e con riserva dell'accettazione scritta da parte di WEALINS S.A., il Contraente può effettuare in qualsiasi momento versamenti complementari. I versamenti complementari non possono essere inferiori all'importo minimo di 25.000 euro e devono rispettare gli importi di investimento iniziale minimi di cui all'Art. 6 delle Condizioni Generali, se il versamento complementare servirà da investimento in un nuovo Fondo.

Salvo istruzioni scritte del Contraente, i versamenti complementari saranno investiti secondo la ripartizione tra i diversi Fondi in essere nel Contratto al momento dell'efficacia del versamento. Ogni versamento complementare dà luogo a un'Allegato alla Polizza.

La Compagnia prevede le seguenti modalità di pagamento dei premi:

- bonifico bancario a favore della Compagnia sul c/c bancario indicato dalla Compagnia e intestato alla stessa;
- apporto di un portafoglio titoli esistente (previa approvazione della Compagnia).

A fronte del versamento del premio unico, la Compagnia provvede a inviare al Contraente, entro 10 (dieci) Giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle Quote, una lettera di conferma di investimento del premio contenente le seguenti informazioni : l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del Contratto, il numero di Quote attribuite, il loro Valore Unitario, nonché la data di valorizzazione, la data di ricevimento della Proposta e/o di incasso del premio.

A fronte del versamento dei premi aggiuntivi, la Compagnia provvede a inviare al Contraente, entro 10 (dieci) Giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle Quote una comunicazione contenente le seguenti informazioni: l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, il numero di Quote attribuite con il nuovo versamento, il loro Valore Unitario, nonché la data di valorizzazione.

Articolo 6

INVESTIMENTO

Questo Contratto offre accesso a quattro diversi tipi di Fondi e, attraverso questi Fondi, a un numero cospicuo di strategie e profili di investimento nonché di gestori finanziari esterni. Questi Fondi non tengono tutti conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Laddove i Fondi sottostanti al Contratto tengano conto dei rischi di sostenibilità, questi investimenti possono promuovere caratteristiche ambientali o sociali ovvero perseguire un obiettivo di investimento sostenibile.

Il Contraente troverà nell'Allegato MOP l'elenco esaustivo dei Fondi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, ovvero che perseguono un obiettivo di investimento sostenibile. Informazioni più dettagliate su ciascun Fondo sono reperibili nell'Allegato SFDR del Fondo il cui link ipertestuale è riportato nell'Allegato MOP.

Attenzione: Le caratteristiche ambientali o sociali ovvero l'obiettivo di investimento sostenibile saranno rispettati nel Contratto del Contraente solo se questo investe in almeno uno dei Fondi elencati nell'Allegato MOP.

Il Contraente è stato informato che qualora i requisiti minimi di sostenibilità definiti nel suo profilo di investimento non dovessero più risultare soddisfatti a seguito di cambiamenti all'interno di un Fondo scelto, WEALINS S.A. provvederà a informarlo per consentirgli di riorientare il suo investimento.

Il Contraente è stato informato che se più nessun Fondo nell'ambito del Contratto soddisfa una di queste caratteristiche, il Contratto non può più essere considerato un prodotto finanziario che promuove caratteristiche ambientali o sociali ovvero che persegue un obiettivo di investimento sostenibile.

Prima di qualsiasi versamento di premi, le informazioni relative ai Fondi selezionati, contenute in particolare nei documenti contenenti le informazioni chiave dei Fondi Esterni o nei documenti contenenti le informazioni specifiche dei Fondi Interni e/o nelle schede d'informazione e nei prospetti dei Fondi, sono comunicate al Contraente e sono inoltre disponibili su semplice richiesta presso WEALINS S.A. o tramite consultazione in formato elettronico.

Gli importi di investimento iniziale minimi per tipo di Fondo sono i seguenti :

- 10.000 euro per Fondo Esterno;
- 10.000 euro per Fondo Interno Collettivo di tipo N;
- 125.000 euro per Fondo Interno Collettivo di tipo A, B, C o D;
- 125.000 euro per Fondo Interno Dedicato di tipo A, B, C o D ;
- 250.000 euro per Fondo Assicurativo Specializzato di tipo A, B, C o D.

I Fondi Esterni e i Fondi Interni Collettivi di tipo N sono accessibili a tutti i Contraenti.

I Fondi Interni di tipo A, B, C o D sono accessibili unicamente ai Contraenti che soddisfano i criteri minimi del CAA (Circolare 26/1) relativamente al loro patrimonio e all'importo del premio, ferme restando le regole d'investimento più restrittive.

All'atto della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, la Compagnia, tramite l'Intermediario assicurativo, dopo aver acquisito ai sensi della vigente disciplina italiana le informazioni sulla conoscenza ed esperienza nonché le richieste ed esigenze del Contraente, offre al Contraente stesso, nell'ambito della tipologia dei Fondi Interni e dei Fondi Esterni, la possibilità di selezionare quello più appropriato alle sue esigenze. Le caratteristiche generali dei Fondi sono riportate nell'Allegato Regolamento generale dei Fondi disponibili ("Regolamento Generale dei Fondi disponibili"). In caso di investimento in Fondi Esterni o Fondi Interni Collettivi, l'elenco dei Fondi disponibili e le informazioni essenziali di ognuno sono riportate nei relativi KID e prospetti dei Fondi Esterni e nelle SID e "Schede d'informazione" dei Fondi Interni Collettivi e nella "Lista dei Fondi" disponibile su <https://wealins.com/funds-list/>.

La Compagnia pubblica sul proprio sito Internet, o rende disponibile tramite link ad altro sito, i documenti contenenti le informazioni specifiche dei Fondi Interni (SID), i documenti contenenti le informazioni chiave dei Fondi Esterni (KID) e le schede d'informazione e i prospetti dei Fondi.

La Compagnia è tenuta ad illustrare le caratteristiche di ciascun Fondo e le relative politiche di investimento, i relativi rischi nonché ogni altra informazione necessaria per far comprendere al Contraente la natura dell'investimento; per i Fondi Esterni e i Fondi Interni Collettivi la Compagnia mette a disposizione del Contraente, prima della sottoscrizione, la Lista dei Fondi disponibili alla sottoscrizione.

Per ogni Fondo Interno Collettivo viene redatta una scheda d'informazione specifica a cura dell'Assicuratore, contenente le caratteristiche principali del Fondo e le informazioni richieste dalla normativa prudenziale lussemburghese.

Per quanto riguarda il Fondo Interno Dedicato, il Contraente dovrà, completando la Proposta di Assicurazione e gli eventuali allegati, decidere e stabilire, insieme all'Intermediario assicurativo, la politica di investimento e tutte le caratteristiche essenziali del Fondo che richiede di costituire.

Il Fondo Interno Dedicato sarà gestito in conformità con il profilo di investimento scelto dal Contraente nell'Allegato «Profilo di investimento» e con le regole di investimento per i Fondi Interni di tipo A, B, C e D stabilite dal CAA.

Ogni Fondo Interno Dedicato sarà oggetto di un Allegato specifico denominato «Strategia d'investimento» che ne riassume le caratteristiche principali.

Il Contraente può, in qualsiasi momento, modificare la strategia d'investimento iniziale e le caratteristiche del Fondo Interno Dedicato rispettando in ogni caso i limiti generali d'investimento descritti nell'Allegato n. 1 del Regolamento Generale dei Fondi disponibili. In questo caso, il Contraente farà pervenire una notifica scritta a WEALINS S.A. che è la sola abilitata a dare istruzioni al suo gestore finanziario. La modifica sarà inserita in un'Allegato alla Polizza e ne formerà parte integrante e sostanziale.

Per ogni Fondo Assicurativo Specializzato verrà emesso un «Allegato alle Condizioni Generali - Fondo Assicurativo Specializzato» specifico.

Prima di ogni investimento in un Fondo Esterno di tipo fondo alternativo, fondo di fondi alternativi, fondo immobiliare, in un Fondo Interno che può investire in una di queste tipologie di fondi (o in qualsiasi attivo non incluso nella lista degli attivi ammissibili per i Fondi Interni di tipo A, B e C, di cui al «Regolamento generale dei Fondi disponibili»), nonché in attivi a liquidità ridotta, il Contraente deve completare e sottoscrivere l'«Informativa relativa all'investimento in attivi specifici, esposti a rischi particolari». L'investimento sarà effettuato solo dopo il ricevimento di tale Informativa da parte della Compagnia. Nel frattempo, il premio destinato a essere investito in fondi alternativi o immobiliari sarà investito in un fondo monetario avente la stessa valuta o, in mancanza, in euro.

La strategia d'investimento di ciascun Fondo Interno deve rispettare i limiti di investimento fissati dal Commissariat aux Assurances («CAA»), riportati in estratto nell'Allegato n. 1 del Regolamento Generale dei Fondi disponibili. La Compagnia potrà anche fissare per ogni Fondo limiti d'investimenti globali e per emittenti più restrittivi di quelli generali ammessi dal CAA.

Le nuove regole di investimento derivante da una nuova Circolare del CAA possono essere applicate solo mediante un Allegato al Contratto. Le nuove regole di investimento derivanti da una Circolare coordinata entreranno in vigore immediatamente, senza necessità di alcun Allegato.

Il valore di un determinato Fondo non può scendere al di sotto degli importi minimi summenzionati di investimento iniziale per tipo di Fondo.

Pertanto, se a seguito di un'operazione (riscatto parziale, Switch) il valore di un determinato Fondo scende al di sotto dell'importo minimo applicabile, la Compagnia si riserva il diritto di liquidare tutte le Quote di tale Fondo, rispettivamente i suoi attivi sottostanti, se del caso (Fondi Interni) e, salvo diverse istruzioni scritte del Contraente, di investire i proventi della vendita in un altro eventuale Fondo Interno e/o Esterno, in base alla ripartizione tra i diversi Fondi Interni e/o Esterni in essere nel Contratto al momento in cui l'operazione è stata effettuata.

In assenza di un Fondo Interno e/o Esterno nel Contratto, WEALINS S.A. si riserva il diritto di investire i proventi della vendita in un Fondo Monetario incluso nell'elenco dei Fondi Esterni proposti alla data di efficacia dell'operazione.

Il Contraente prende atto che gli attivi del Fondo Interno sono di proprietà della Compagnia. In caso di liquidazione della stessa, il Contraente dispone solo di un privilegio comune a tutti gli assicurati come previsto dalla normativa lussemburghese applicabile e non beneficerà di alcun diritto preferenziale nei confronti degli attivi del Fondo Interno.

Si precisa inoltre che, in caso di deposito degli attivi sottostanti al Contratto presso una Banca Depositaria al di fuori dello Spazio Economico Europeo, il Contraente assume tutti i rischi legati a tale scelta, quali negligenza, frode, insolvenza.

I Fondi Interni possono essere di tipo N, A, B, C e D, accessibili ai Contraenti delle Categorie N, A, B, C e D.

Per ogni Fondo Interno, la Compagnia tiene una contabilità separata conformemente alle istruzioni del CAA; le relative informazioni possono essere messe a disposizione del Contraente ove ne faccia apposita richiesta.

Nel caso di scadenza di un Fondo Interno Collettivo a durata limitata o nel caso in cui la Compagnia, per qualsiasi ragione, mettesse fine alle attività di un Fondo Interno Collettivo o modificasse sostanzialmente la strategia d'investimento, in modo tale che non sia più compatibile con quella fornita inizialmente al Contraente, la Compagnia proporrà al Contraente, tramite apposita procedura di consultazione, diverse opzioni che comprendono almeno le seguenti possibilità:

- a. lo Switch gratuito verso un altro Fondo, sia Interno che Esterno, che presenti una strategia d'investimento e un livello di costi del tutto simili a quelli del Fondo chiuso o la cui politica è cambiata;
- b. lo Switch gratuito verso liquidità o forma equivalente;
- c. la rescissione del Contratto senza l'applicazione di alcun costo di riscatto a meno che il Valore delle Quote nel Fondo in questione risulti inferiore al 20 % del valore totale del Contratto; in quest'ultimo caso la possibilità di riscatto gratuito sarà limitata alle Quote del Fondo in questione.

Prima della chiusura o della modifica sostanziale della strategia d'investimento di un Fondo Interno Collettivo, la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente :

- a. la chiusura del Fondo o il cambiamento della politica di investimento e le possibili opzioni sopradescritte, ivi comprese le loro eventuali conseguenze, ad esempio a livello fiscale;
- b. la possibilità che in mancanza di riscontro da parte del Contraente, la Compagnia procederà a impiegare quanto rinveniente dal disinvestimento in liquidità o forma equivalente;
- c. inviterà il Contraente a confermare lo Switch verso il Fondo Esterno o Interno segnalato o l'impiego in liquidità o in forma equivalente;

d. indicherà che, in mancanza di una risposta entro 60 giorni, si applicherà quanto previsto alla precedente lettera b).

Nel caso in cui, in seguito a un riscatto parziale, il valore degli attivi in gestione in un Fondo Interno scenda al di sotto della soglia originaria, si applicheranno automaticamente le regole d'investimento più restrittive della categoria inferiore raggiunta e ciò, al più tardi, dopo un periodo di sei mesi durante il quale l'investimento si situa in tale categoria e comunque dopo averne dato tempestiva informazione al Contraente. Questo periodo di sei mesi è ridotto a un mese se il Contraente dovesse effettuare un riscatto parziale sul Contratto nei primi sei mesi successivi al versamento del premio unico.

In caso di chiusura di un Fondo Esterno selezionato dal Contraente, la Compagnia sostituirà questo Fondo con un Fondo Esterno di uguale natura.

Qualora il Contraente non abbia effettuato la sua scelta entro un termine di 60 giorni, la Compagnia procederà a impiegare quanto rinveniente dal disinvestimento in liquidità o in forma equivalente.

Valore delle Quote

Il Valore Unitario delle Quote è calcolato in ciascuna data di valorizzazione propria del Fondo scelto dal Contraente. La determinazione del Valore Unitario della Quota si effettua in generale: giornalmente per i Fondi Esterni, mensilmente per i Fondi Interni Collettivi e trimestralmente per i Fondi Interni Dedicati e i Fondi Assicurativi Specializzati.

La Compagnia pubblica giornalmente sul proprio sito Internet, o rende disponibile tramite link ad altro sito, il rendiconto periodico dei Fondi Interni Collettivi e dei Fondi Esterni.

La Compagnia pubblica giornalmente sul proprio sito Internet il Valore Unitario delle Quote dei Fondi Interni Collettivi e dei Fondi Esterni, con la relativa data di valorizzazione. La pubblicazione deve avvenire non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della Quota.

Il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Compagnia il Valore delle Quote dei Fondi. La Compagnia fornisce riscontro al Contraente entro venti giorni dalla richiesta.

Rischi Finanziari

Wealins Life Italy + è un contratto di assicurazione sulla vita del tipo Unit-Linked a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi nell'ambito del quale i premi versati dal Contraente, al netto dei costi, sono investiti in Quote di uno o più Fondi.

Le Quote a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo degli attivi finanziari di cui le stesse sono rappresentazione.

Il Valore delle Quote così attribuite al Contratto ne determina il valore. Pertanto, il valore delle prestazioni ai sensi del Contratto risentirà direttamente delle oscillazioni di Valore delle Quote dei Fondi; tutti i rischi finanziari connessi all'investimento dei premi saranno direttamente a carico del Contraente, il quale beneficerà degli incrementi di Valore delle Quote attribuite al Contratto, ma subirà le perdite derivanti dalla riduzione di valore di tali Quote.

La sottoscrizione del Contratto, pertanto comporta per il Contraente l'esposizione ai seguenti rischi generali:

- a. il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (rischio specifico) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
- b. il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte): il valore del titolo risente di tale rischio e varia al modificarsi delle condizioni creditizie dell'emittente;
- c. il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato (rischio di interesse); questi ultimi, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- d. il rischio di liquidità: il rischio di liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua eventuale scarsa attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore; esso dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato;
- e. il rischio di cambio dovuto alla volatilità del rapporto di cambio, sia nel caso di investimento in titoli esteri denominati in valuta diversa dall'euro, sia nel caso in cui il Contraente scelga di denominare il Fondo in valuta diversa dall'euro.

Di conseguenza, il Contratto non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito. Il controvalore complessivo delle Quote attribuite al Contratto, e quindi il valore del Contratto, il valore di riscatto e il valore delle prestazioni potrebbe risultare inferiore ai premi versati.

WEALINS S.A. si impegna unicamente sul numero di Quote, ma non sul loro valore. Il valore di queste Quote, che riflette il valore degli attivi sottostanti, non è garantito, ma è soggetto a fluttuazioni verso l'alto o verso il basso, in particolare in funzione dell'andamento dei mercati finanziari sui quali WEALINS S.A. non ha alcuna influenza. I rendimenti passati non costituiscono una garanzia di rendimenti futuri.

Il Contraente, quindi, deve valutare con attenzione la tipologia sia del Fondo che degli attivi finanziari in cui il Fondo può investire, con i relativi limiti, per apprezzare il profilo di rischio/rendimento e valutarne la rispondenza alle proprie esigenze, anche in rapporto all'orizzonte temporale dell'investimento.

Articolo 7

REGOLE D'INVESTIMENTO O DI DISINVESTIMENTO

La data d'investimento o di disinvestimento dei Fondi è determinata secondo le seguenti regole.

La data d'investimento è al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo alla:

- data alla quale l'Assicuratore riceve e accetta i documenti necessari alla sottoscrizione e il versamento in caso di premio unico e/o aggiuntivo;
- data valore del disinvestimento in caso di Operazioni di Switch.

La data di disinvestimento è al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo alla data alla quale:

- l'Assicuratore riceve il modulo di richiesta di riscatto parziale, di riscatto totale o di Switch (farà fede la data di ricevimento da parte dell'Assicuratore);
- l'Assicuratore riceve il certificato di morte dell'Assicurato interessato (farà fede la data di ricevimento da parte dell'Assicuratore);
- il Contratto giunge a termine (solo per i contratti a Durata Fissa).

Tali termini possono essere aumentati in relazione ai tempi tecnici necessari per effettuare eventuali operazioni di cambio valuta.

In caso di investimento in attivi illiquidi (per esempio attivi diversi da liquidità, strumenti finanziari quotati come azioni e obbligazioni, prodotti strutturati e parti di fondi liquidi) il Contraente deve tener conto di quanto disposto dall'Art. 9.

In seguito all'esecuzione dell'operazione di versamento, di riscatto e di Switch, qualsiasi acquisto o vendita di Quote sarà effettuato alla prima valorizzazione disponibile delle Quote selezionate.

Articolo 8

ECCEZIONI

Se la frequenza di valorizzazione dei Fondi non permette di rispettare le regole stabilite al precedente Art. 7, l'investimento o il disinvestimento si effettua conformemente alle regole proprie di ciascun Fondo.

Inoltre l'Assicuratore si riserva il diritto di differire o di rifiutare l'esecuzione di operazioni in determinate circostanze eccezionali:

- durante il periodo in cui un mercato o una Borsa sono chiusi, inclusi i giorni consueti di chiusura, se si tratta di un mercato o di una Borsa principali, ovvero in cui una parte importante dei Fondi, o degli attivi sottostanti un Fondo, sono quotati in un particolare momento. Stessa cosa durante il periodo in cui gli scambi sono soggetti a restrizioni importanti o sospesi;
- quando la situazione politica, economica, militare, monetaria, sociale o qualsiasi causa di forza maggiore, che sfugge alle responsabilità o ai poteri dell'Assicuratore, renda impossibile di praticare tali operazioni attraverso mezzi ragionevoli o normali, senza che ciò arrechi grave pregiudizio agli interessi dei Contraenti;
- durante il mancato funzionamento dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per determinare i prezzi di qualsiasi investimento dei Fondi o degli attivi sottostanti di un Fondo o dei prezzi in Borsa o su qualsiasi altro mercato;
- quando le restrizioni di cambio o dei movimenti di capitali impediscono di effettuare le transazioni per conto dei Fondi degli attivi sottostanti i Fondi o quando le operazioni di acquisto, di vendita o di disinvestimento o di reinvestimento di Quote non possono essere realizzate a tassi di cambio normali;
- in caso di errato funzionamento dei mezzi informatici che renda impossibile il calcolo del valore dei Fondi.

Articolo 9

ATTIVI ILLIQUIDI

In caso di illiquidità temporanea degli attivi (o di attivi a liquidità ridotta), l'esecuzione del Contratto o le conseguenze del recesso dallo stesso sono sospese durante l'intero periodo di illiquidità, a meno che il Beneficiario della prestazione opti per il trasferimento degli attivi.

In caso di riscatto parziale o totale del Contratto e in caso di illiquidità temporanea degli attivi, il Contraente opta fin d'ora e irrevocabilmente per il trasferimento degli attivi.

In caso di illiquidità definitiva, resta inteso che la Compagnia adempierà alle proprie obbligazioni versando il controvalore degli attivi, prendendo come valore liquidativo quello del giorno del pagamento.

Articolo 10

UTILIZZO DEI PREMI PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE IN CORSO DI CONTRATTO

10.1. Pagamento dell'imposta di bollo

Il Contraente prende atto che l'importo dell'imposta di bollo è determinato in funzione della normativa pro tempore vigente e che eventuali variazioni legislative potranno comportare modifica dell'importo prelevato o delle modalità di prelievo.

La Compagnia è espressamente autorizzata a prelevare in via automatica le somme necessarie per il pagamento dell'imposta di bollo sul valore del Contratto dovuta.

L'imposta di bollo annuale è calcolata ogni anno sul valore del Contratto al 31 dicembre, la prima volta pro-rata temporis, ed è successivamente prelevata dal Contratto in misura proporzionale da ciascun Fondo in cui sono stati investiti i premi versati dal Contraente.

In caso di riscatto e di pagamento della prestazione in caso di decesso o in caso di vita al termine del Contratto, l'imposta di bollo è calcolata pro-rata temporis (in misura proporzionale in caso di riscatto parziale) dall'inizio dell'anno solare in corso fino al momento dell'operazione, ed è sottratta dall'importo della prestazione.

Al momento della pubblicazione delle presenti Condizioni Generali, l'imposta di bollo è pari allo 0,20 % in misura proporzionale su base annua del valore del Contratto.

Gli importi prelevati dalla Compagnia sono riportati nei Documenti Unici di Rendicontazione periodici inviati al Contraente.

10.2. Pagamento dell'imposta sul valore delle riserve matematiche

Se il Contraente ha scelto, nella Proposta di Assicurazione, di autorizzare la Compagnia a prelevare annualmente, entro il mese di gennaio, la somma necessaria per il pagamento dell'imposta sul valore delle riserve matematiche, la Compagnia preleva annualmente, in misura proporzionale da ciascun Fondo in cui sono stati investiti i premi versati dal Contraente, una somma corrispondente all'aliquota stabilita per l'imposta sulle riserve matematiche dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209 convertito con modifiche dalla L. 22 novembre 2002, n. 265.

Tale somma è determinata in conformità a quanto previsto nelle menzionate disposizioni legislative.

L'importo prelevato dalla Compagnia è riportato nei Documenti Unici di Rendicontazione periodici inviati al Contraente. Possibili riduzioni di tale importo possono essere previste a seconda dell'importo del cd. "credito ulteriore" disponibile alla Compagnia (intendendo per tale il credito d'imposta da recuperare ai sensi dell'Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ove l'ammontare complessivo dell'imposta sulle riserve matematiche versata per il quinto anno precedente è superiore all'ammontare Complessivo delle ritenute previste dall'Art. 6 della L. n. 482 del 1985 e dell'imposta sostitutiva prevista dall'Art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973). Tali riduzioni saranno anch'esse indicate nei Documenti Unici di Rendicontazione periodici.

Se il Contraente trasferisce la residenza fiscale fuori dal territorio della Repubblica Italiana nel corso della durata del Contratto, al momento in cui il Contraente comunica la variazione della residenza fiscale alla Compagnia, la somma che la Compagnia ha prelevato e utilizzato per pagare l'imposta sul valore delle riserve matematiche è investita dalla Compagnia in misura proporzionale nei Fondi in cui sono investiti i premi corrisposti dal Contraente. In tal caso la data di investimento è al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della predetta comunicazione da parte della Compagnia.

Articolo 11

REVOCA DELLA PROPOSTA

Fintanto che il Contratto non è perfezionato, il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione.

La comunicazione di revoca, sottoscritta dal Contraente, deve essere inviata alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo riportato al successivo Art. 26.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la Compagnia provvede al rimborso dell'intero ammontare del premio eventualmente già versato.

Il Contraente è tenuto in ogni caso a rimborsare le spese eventualmente sostenute dalla Compagnia (per esempio eventuali spese mediche).

Saranno anche a carico del Contraente tutte le spese bancarie necessarie per effettuare il rimborso del premio a seguito della revoca.

Articolo 12

DIRITTO DI RECESSO

Entro 30 (trenta) giorni dalla data del perfezionamento del Contratto il Contraente può recedere dallo stesso. Se il Contraente sceglie di avvalersi dei servizi e-Wealins, si ritiene che sia stato informato della conclusione del suo Contratto il giorno in cui le Condizioni Particolari sono rese disponibili sul suo spazio personale e-Wealins, cosa di cui sarà informato via e-mail.

Il recesso produce l'effetto di liberare la Compagnia e il Contraente da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto.

La comunicazione di recesso, sottoscritta dal Contraente, deve essere inviata alla Compagnia mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo riportato al successivo Art. 26, utilizzando il seguente testo:

"Io sottoscritto [nome e cognome], residente a [indirizzo di residenza], dichiaro espressamente con la presente di voler recedere dal Contratto [numero del Contratto] per il quale ho già versato il premio di [importo del premio versato in lettere + valuta], in data [data di versamento del premio], e chiedo il rimborso entro 30 giorni al massimo dal ricevimento della presente comunicazione sul mio conto IBAN n° [codice IBAN del conto].

Il recesso dal mio Contratto è motivato da (indicare il motivo del recesso).

Fatto a [luogo], il [data], [firma del Contraente]."

Il recesso produce il suo effetto nei confronti della Compagnia dal momento in cui quest'ultima ne viene a conoscenza.

Ai fini della determinazione della data dell'esercizio del diritto di recesso farà fede la data di spedizione della lettera raccomandata.

Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la Compagnia rimborserà al Contraente il controvalore delle Quote attribuite, comprensivo dell'eventuale differenza positiva o negativa dovuta all'oscillazione del Valore delle Quote del Fondo, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio e al netto dei costi sostenuti per l'emissione del Contratto, del bollo maturato e dell'importo della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo durante il quale il Contratto ha avuto effetto.

Articolo 13

MODIFICHE AL CONTRATTO

La Compagnia si riserva di modificare unilateralmente i termini del Contratto nei seguenti casi di giustificato motivo :

- a. mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile al Contratto che comporti una modifica sulla disciplina contrattuale;
- b. variazione della disciplina fiscale applicabile al Contratto, alla Compagnia o a qualsiasi Fondo offerto dalla Compagnia, che comporti una modifica della disciplina contrattuale;
- c. modifica dei costi inerenti al Contratto, delle caratteristiche dei Fondi, degli ammontari minimi di investimento, o delle modalità di determinazione del Valore delle Quote.

In tali casi, la Compagnia si impegna a comunicare per iscritto al Contraente le modifiche contrattuali. Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche, potrà recedere dal Contratto, gratuitamente e senza costi aggiuntivi, esercitando il diritto di riscatto, comunicando la decisione per iscritto alla Compagnia, tramite raccomandata a.r., entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia.

In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Articolo 14

VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Le diverse clausole del Contratto sono indipendenti tra loro; la nullità, l'illegittimità o l'inefficacia di una clausola non limita e inficia in alcun modo la validità dell'intero Contratto.

Qualsiasi clausola dichiarata invalida o inefficace sarà automaticamente sostituita da una clausola di rettifica avente effetto retroattivo a decorrere dalla data di perfezionamento del Contratto.

Il contenuto di tale ultima clausola sarà tale da rispecchiare l'originale senso generale del Contratto e la volontà del Contraente e della Compagnia

Il Contratto sarà annullabile quando le dichiarazioni che stanno alla base della conclusione del Contratto sono inesatte o in caso di reticenza del Contraente o dell'Assicurato e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'Art. 1892 e seguenti del Codice Civile.

COSTI

Sul Contratto gravano i costi e gli oneri di seguito illustrati che riguardano il Contraente o i Fondi.

La Compagnia si riserva di variare i costi secondo quanto previsto qui di seguito.

Non sono previsti sconti in relazione all'insieme dei costi e degli oneri di cui al presente Capitolo.

La Compagnia si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di introdurre nuovi costi al verificarsi delle seguenti circostanze :

- in caso di modifica della legislazione o delle regole applicabili (compreso il regime fiscale);
- nel caso in cui sopraggiunga un elemento esterno che sfugge al controllo della Compagnia.

I costi di ingresso e i costi di gestione amministrativa saranno versati dalla Compagnia in tutto o in parte all'Intermediario assicurativo a titolo di remunerazione dei servizi di distribuzione assicurativa da lui prestati. Il Contraente può ottenere dal suo Intermediario assicurativo, tramite richiesta scritta, in particolare prima della sottoscrizione, informazioni dettagliate relative alla remunerazione a lui destinata, nonché l'importo esatto di detta remunerazione. Il Contraente può, altresì, ottenere dall'Assicuratore ulteriori precisazioni relativamente alla remunerazione dell'Intermediario assicurativo, compresi le percentuali e l'importo esatto della remunerazione versata all'Intermediario assicurativo.

15.1. Costi generali applicabili al Contratto (gravanti direttamente sul Contraente)

Questi costi generali si applicano al Contratto.

Per ogni sottoscrizione, le percentuali dei costi applicabili al Contratto sono definite al punto "Costi" della Proposta di Assicurazione e successivamente specificate nelle Condizioni Particolari o negli Allegati alla Polizza.

- **Costi di ingresso:**

I costi di ingresso rappresentano la remunerazione dell'Assicuratore e dell'Intermediario assicurativo per la conclusione del Contratto: parte di questi costi è riservata dall'Assicuratore all'Intermediario assicurativo a titolo di remunerazione per il servizio di distribuzione assicurativa prestato.

Detti costi ammontano a massimo il 2,5 % dell'importo dei premi versati e sono prelevati dalla Compagnia direttamente sugli importi dei premi versati.

- **Costi di costituzione:**

I costi di costituzione rappresentano la remunerazione dell'Assicuratore legata ai lavori supplementari e/o operazioni complesse in fase di sottoscrizione o nel corso del Contratto (Contratti multipli collegati, cambio di Paese di residenza, strutturazione contrattuale specifica o qualsiasi altra operazione che richieda ulteriori lavori o analisi da parte dell'Assicuratore). Tali costi saranno stabiliti caso per caso con un tetto massimo di 2.500 euro per operazione.

I costi di costituzione saranno addebitati mediante riduzione del numero di Quote detenute, in misura proporzionale ai valori dei Fondi e sulla base degli ultimi valori noti delle Quote al momento dell'operazione in questione. In fase di emissione del Contratto, il prelievo dei costi sarà documentato mediante un Allegato alla lettera di investimento e durante la vita del Contratto da un Allegato alla Polizza.

- **Costi di gestione amministrativa:**

I costi di gestione amministrativa rappresentano una remunerazione dell'Assicuratore e dell'Intermediario assicurativo: una parte di questi costi serve a remunerare l'Assicuratore per la gestione ordinaria del Contratto e l'altra parte è riversata dall'Assicuratore all'Intermediario assicurativo a titolo di remunerazione per il servizio di distribuzione assicurativa prestato nel corso della vita del Contratto.

La percentuale dei costi di gestione amministrativa varia a seconda del tipo di Fondo. In presenza di diversi Fondi Interni dello stesso tipo, possono essere applicate percentuali diverse.

La percentuale massima dei costi di gestione amministrativa per i diversi tipi di Fondi è fissata come segue:

- **Fondi Esterni** : un massimo dell'1,5 % annuo del valore dei Fondi Esterni nel Contratto. La percentuale dei costi di gestione amministrativa concordata terrà conto di 5 punti base (0,05 %) finalizzati a compensare il maggior lavoro amministrativo relativo a questo tipo di Fondi e i costi di deposito dovuti per il deposito di azioni/quote dei Fondi.
- **Fondi Interni Collettivi (FIC)** : un massimo dell'1,5 % annuo del valore dei Fondi Interni Collettivi nel Contratto.
- **Fondi Interni Dedicati (FID)** : un massimo dell'1,5 % annuo del valore dei Fondi Interni Dedicati nel Contratto.
- **Fondi Assicurativi Specializzati (FAS)** : un massimo dell'1,5% annuo del valore dei Fondi Assicurativi Specializzati nel Contratto.

I costi di gestione amministrativa sono dedotti al termine di ogni trimestre civile mediante riduzione del numero di Quote detenute dal Contratto in ciascun Fondo.

In caso di versamento di premi complementari, di riscatti, di scadenza del Contratto o al termine del Contratto in caso di decesso dell'Assicurato interessato, l'importo dei costi di gestione amministrativa sarà prelevato in misura proporzionale al periodo trascorso.

Le percentuali dei costi di gestione amministrativa applicabili saranno aumentate automaticamente del 20% per la restante durata di vita del Contratto in presenza delle circostanze seguenti:

- se l'importo dei premi lordi ricevuti durante il primo anno del Contratto costituisce meno del 70 % dell'importo atteso come annunciato nella Proposta di Assicurazione. Il controllo sarà effettuato l'ultimo giorno del primo anno di Contratto e i costi rivisti saranno applicati a partire dal primo giorno del secondo anno del Contratto.

- se, in caso di riscatti parziali nei primi cinque anni di durata del Contratto, il totale dei riscatti parziali effettuati nel corso di un medesimo anno contrattuale superi il limite del 30% del valore residuo dei premi, così come determinato al momento del riscatto. La verifica verrà effettuata in occasione di ogni riscatto parziale e i costi così rideterminati saranno applicati a partire dal giorno successivo alla data del riscatto che ha determinato il superamento di tale soglia.

Il valore residuo dei premi è definito come la somma dei premi netti investiti al netto dei costi di ingresso e delle eventuali imposte, dedotti i riscatti in capitale (parte proporzionale dei premi nei riscatti parziali) già effettuati.

- La soglia del 30 % non può essere riportata da un anno all'altro: in altre parole, se nell'anno N non sono stati effettuati riscatti, la soglia del 30% non utilizzata andrà persa e nell'anno N+1 si aprirà un nuovo tetto del 30 % (e non del 60%).

- **Costi di riscatto:**

I costi di riscatto rappresentano la remunerazione dell'Assicuratore per la gestione di qualsiasi operazione di riscatto, parziale o totale.

Durante i primi cinque anni del Contratto, il Contraente può effettuare ogni anno riscatti parziali senza costi purché l'ammontare totale dei riscatti parziali effettuati nel medesimo anno contrattuale non superi 15% del valore residuo dei premi, così come determinato al momento del riscatto.

Il valore residuo dei premi è definito come la somma dei premi netti investiti al netto dei costi di ingresso e delle eventuali imposte, dedotti i riscatti in capitale (parte proporzionale dei premi nei riscatti parziali) già effettuati.

La soglia del 15 % non può essere riportata da un anno all'altro: in altre parole, se nell'anno N non sono stati effettuati riscatti, la soglia del 15% non utilizzata andrà persa e nell'anno N+1 si aprirà un nuovo tetto del 15 % (e non del 30 %).

Sulla parte dei riscatti che supera la soglia annuale del 15 %, si applicheranno i seguenti costi di riscatto: 0,5% nel primo anno, 0,4 % nel secondo anno, 0,3 % nel terzo anno, 0,2 % nel quarto anno e 0,1% nel quinto anno.

A partire dal sesto anno, non saranno applicati costi sui riscatti.

- **Costi sulle operazioni di Switch:**

I costi sulle operazioni di Switch rappresentano la remunerazione dell'Assicuratore per la gestione delle operazioni di Switch.

Uno Switch di uno o più Fondi verso uno o più Fondi di destinazione scelti contemporaneamente è considerato come un'unica operazione (1 addebito di costi).

Per i Fondi Esterni e i Fondi Interni Collettivi, i costi sulle operazioni di Switch saranno dedotti dai proventi delle Quote vendute prima dell'investimento nelle Quote dei Fondi di destinazione scelti.

In caso di Switch da un Fondo Interno Dedicato o da un Fondo Assicurativo Specializzato a un altro Fondo Interno Dedicato o a un Fondo Assicurativo Specializzato, i costi sulle operazioni di Switch saranno dedotti dal valore delle Quote del Fondo di destinazione (in misura proporzionale in caso di più Fondi di destinazione).

La prima operazione di Switch di ogni anno contrattuale è gratuita. Per ogni ulteriore operazione si addebitano costi sulle operazioni di Switch pari allo 0,5 % dell'importo oggetto del Switch, con un massimo di 500,00 euro.

- **Premi di rischio:**

In contropartita degli impegni della Compagnia, preleviamo sul Contratto premi di rischio mensili il cui importo varia in funzione del tipo di prestazione in caso di decesso, dell'età dell'Assicurato, dello stato di salute dell'Assicurato e del capitale di rischio al momento del calcolo. I premi di rischio corrispondenti alla prestazione in caso di decesso (si vedano gli Artt. 22, 23 e 24 delle Condizioni Generali) sono prelevati mediante riduzione del numero di Quote detenute nel Contratto sulla base della tabella indicata nell'Art. 32 delle Condizioni Generali e calcolati sulla parte di garanzia in caso di decesso che eccede il valore del Contratto (capitale di rischio).

- **Costi di cambio:**

Al momento del versamento dei premi e di qualsiasi altra operazione sul Contratto o sui Fondi, gli eventuali costi di conversione nella valuta del Contratto, rispettivamente nelle valute dei Fondi e/o dei loro sottostanti sono a carico del Contraente.

- **Maggiorazione dei costi gravanti direttamente sul Contraente in caso di mancata autorizzazione del Contraente alla Compagnia a prelevare le somme destinate al pagamento dell'imposta sul valore delle riserve matematiche**

Se il Contraente ha scelto, nella Proposta di Assicurazione, di non autorizzare la Compagnia a prelevare annualmente la somma necessaria per il pagamento dell'imposta sul valore delle riserve matematiche, i costi gravanti sul Contraente di cui al precedente punto subiscono una maggiorazione così come indicato di seguito: i costi di gestione amministrativa del Contratto sono aumentati dello 0,10 % annuo.

Costi gravanti sui Fondi e Inducement

15.2. Costi specifici dei Fondi Interni Dedicati (FID)

Questi costi specifici si applicano in caso di investimento in un Fondo Interno Dedicato.

- **Costi di gestione finanziaria:**

I costi di gestione finanziaria sono dedotti dalla Compagnia per la fornitura dei servizi di gestione finanziaria del Fondo Interno Dedicato e vanno direttamente in deduzione del valore delle Quote del Fondo. Detti costi, ai quali si somma la vigente imposta sul valore aggiunto, sono fatturati dal gestore finanziario cui abbiamo affidato la gestione finanziaria del Fondo.

Il gestore finanziario percepisce integralmente i costi di gestione finanziaria.

- **Costi di deposito:**

I costi di deposito sono dedotti dalla Compagnia e vanno direttamente in deduzione del valore delle Quote del Fondo Interno Dedicato. Detti costi, ai quali si somma la vigente imposta sul valore aggiunto, sono fatturati dalla Banca Depositaria e coprono i diritti di custodia degli attivi a titolo delle spese della Banca Depositaria. La Banca Depositaria percepisce integralmente detti costi.

- **Costi di performance:**

Possono eventualmente essere applicati costi di performance. Detti costi servono a remunerare il gestore finanziario se, grazie alla sua buona gestione, il Fondo Interno Dedicato ha ottenuto una performance che supera la soglia di riferimento stabilita per aver diritto a tale remunerazione. Se del caso, tali informazioni sono riportate nell'Allegato «Strategia d'investimento» del FID in questione. Tali costi sono direttamente dedotti dal valore delle Quote del Fondo. I costi, cui si somma l'imposta sul valore aggiunto in vigore, sono fatturati dal gestore finanziario.

Il gestore finanziario percepisce la totalità dei costi di performance.

- **Costi di contabilizzazione del Fondo:**

I costi di contabilizzazione sono inclusi nei costi di gestione amministrativa dell'Assicuratore (si prega di fare riferimento all'Art. 15.1. delle Condizioni Generali).

- **Costi di acquisto e di vendita degli attivi sottostanti al Fondo:**

Detti costi non sono inclusi nelle spese di gestione finanziaria del Fondo né nelle spese della Banca Depositaria. L'importo dei costi varia in base alla natura degli attivi e corrisponde ai costi delle transazioni finanziarie.

Su richiesta, teniamo a disposizione del Contraente le griglie di spese definite dai terzi che intervengono per nostro conto.

- **Costi per l'implementazione di un nuovo gestore finanziario o di una nuova Banca Depositaria nel Contratto:**

In caso di implementazione nel Contratto di un nuovo gestore finanziario e/o di una nuova Banca Depositaria per uno o più Fondi Interni Dedicati, il Contraente dovrà corrispondere costi forfettari pari a 1.500 euro per ogni operazione in questione. L'implementazione di un nuovo gestore finanziario è tuttavia gratuita una volta per ogni periodo rinnovabile di tre anni (3 anni contrattuali).

Tali costi remunerano l'Assicuratore per l'onere amministrativo relativo a questo tipo di operazioni e verranno prelevati mediante una riduzione del numero di Quote detenute dal Contratto nel Fondo Interno in questione.

Tali costi non saranno applicati in caso di implementazione di un nuovo Fondo Interno Dedicato con un nuovo gestore finanziario e/o una nuova Banca Depositaria nell'ambito dell'investimento di un versamento complementare.

- **Costi amministrativi legati agli attivi non quotati:**

I costi amministrativi legati agli attivi non quotati, se accettati da WEALINS S.A., ammontano:

A) allo 0,05 % annuo su qualsiasi linea di attivi non quotati, con un minimo di 500 euro all'anno e per linea di attivi non quotati, per i Fondi e i titoli di credito (obbligazioni, promissory notes, titoli emessi da una società veicolo di cartolarizzazione) con:

- un reddito a tasso di interessi fisso,
- un emittente con sede in uno dei mercati elencati sul sito web di WEALINS S.A.,
- rapporti annuali sottoposti a revisione da parte di una società cosiddetta "Big Four" (uno dei quattro giganti mondiali della revisione esterna) o equivalente,
- attivi detenuti dalla Banca Depositaria in nominee.

B) allo 0,1 % annuo su qualsiasi linea di attivi non quotati, con un minimo di 750 euro all'anno e per linea di attivi non quotati, per le azioni e tutti gli altri titoli di credito, ivi compresi :

- i titoli di credito con un tasso d'interesse variabile,
- le obbligazioni convertibili (o obbligazioni con opzioni incorporate).

I costi amministrativi saranno imputati al Fondo interessato al termine di ogni trimestre civile sul valore delle linee di attivi non quotati all'interno di quel Fondo in quel momento, senza l'applicazione di una regola pro-rata.

Nel caso di investimenti in attivi non quotati e/o in attivi a liquidità ridotta, i dettagli saranno riportati in un Allegato alle Condizioni Generali.

15.3. Costi specifici dei Fondi Interni Collettivi (FIC)

Detti costi si applicano in caso di investimento in un Fondo Interno Collettivo.

- **Costi di gestione finanziaria:**

I costi di gestione finanziaria sono dedotti dalla Compagnia per la fornitura dei servizi di gestione finanziaria del Fondo Interno Collettivo e vanno direttamente in deduzione del valore delle Quote del Fondo. Detti costi, ai quali si somma la vigente imposta sul valore aggiunto, sono fatturati dal gestore finanziario cui abbiamo affidato la gestione finanziaria del Fondo.

Il gestore finanziario percepisce integralmente i costi di gestione finanziaria.

Detti costi sono supportati dal Contratto in misura proporzionale al numero di Quote detenute dal Contratto all'interno del Fondo Interno Collettivo.

- **Costi di deposito:**

I costi di deposito sono dedotti dalla Compagnia e vanno direttamente in deduzione del valore delle Quote del Fondo Interno Collettivo. Detti costi, ai quali si somma la vigente imposta sul valore aggiunto, sono fatturati dalla Banca Depositaria e coprono i diritti di custodia degli attivi a titolo delle spese della Banca Depositaria. La Banca Depositaria percepisce integralmente detti costi.

Detti costi sono supportati dal Contratto in misura proporzionale al numero di Quote detenute dal Contratto all'interno del Fondo Interno Collettivo.

- **Costi di performance:**

Possono eventualmente essere applicati costi di performance. Servono a remunerare il gestore finanziario se, grazie alla sua buona gestione, il Fondo Interno Collettivo ha ottenuto una performance che supera la soglia di riferimento stabilita per aver diritto a tale remunerazione. Tali costi sono detratti direttamente dal valore delle Quote del Fondo. I costi, cui si somma l'imposta sul valore aggiunto in vigore, sono indicati nella scheda d'informazione del FIC e sono fatturati dal gestore finanziario.

Il gestore finanziario percepisce la totalità dei costi di performance.

Detti costi sono supportati dal Contratto in misura proporzionale al numero di Quote detenute dal Contratto all'interno del Fondo Interno Collettivo.

- **Costi di contabilizzazione del Fondo:**

I costi di contabilizzazione (compresi i costi di calcolo del valore netto d'inventario (VNI) del Fondo Interno Collettivo), ai quali si aggiunge la vigente imposta sul valore aggiunto, vengono dedotti dalla Compagnia per la fornitura dei servizi di contabilizzazione del Fondo. Tali costi remunerano la Compagnia o l'agente di calcolo a cui la Compagnia ha delegato l'attività per i servizi di contabilizzazione e di calcolo del VNI del Fondo. La parte interessata percepisce la totalità dei costi di contabilizzazione del Fondo.

Detti costi sono supportati dal Contratto in misura proporzionale al numero di Quote detenute dal Contratto all'interno del Fondo Interno Collettivo.

- **Costi di acquisto e di vendita degli attivi sottostanti al Fondo:**

Detti costi non sono inclusi nei costi di gestione finanziaria del Fondo né nei costi della Banca Depositaria. L'importo di questi costi varia in base alla natura degli attivi e corrisponde ai costi delle transazioni finanziarie.

Su richiesta, teniamo a disposizione del Contraente le griglie di spese definite dai terzi che intervengono per nostro conto.

- **Costi per l'implementazione di un nuovo gestore finanziario o di una nuova Banca Depositaria nel Contratto:**

In caso di implementazione nel Contratto di un nuovo gestore finanziario e/o di una nuova Banca Depositaria per uno o più Fondi Interni Collettivi di tipo A, B, C o D, il Contraente dovrà corrispondere costi forfettari pari a 1.500 euro per ogni operazione in questione.

L'implementazione di un nuovo gestore finanziario è tuttavia gratuita una volta per ogni periodo rinnovabile di tre anni (3 anni contrattuali).

Tali costi remunerano l'Assicuratore per l'onere amministrativo relativo a questo tipo di operazioni e verranno prelevati mediante una riduzione del numero di Quote detenute dal Contratto nel Fondo Interno in questione.

Tali costi non saranno applicati:

- in caso di implementazione di un nuovo Fondo Interno Collettivo di tipo A, B, C o D con un nuovo gestore finanziario e/o una nuova Banca Depositaria nell'ambito dell'investimento di un versamento complementare;
- in caso di un Fondo Interno Collettivo di tipo N.

- **Costi amministrativi legati agli attivi non quotati:**

I costi amministrativi legati agli attivi non quotati all'interno di Fondi Interni Collettivi di tipo A, B, C o D, se accettati da WEALINS S.A., ammontano:

A) allo 0,05 % annuo su qualsiasi linea di attivi non quotati, con un minimo di 500 euro all'anno e per linea di attivi non quotati, per i Fondi e i titoli di credito (obbligazioni, promissory notes, titoli emessi da una società veicolo di cartolarizzazione) con :

- un reddito a tasso di interessi fisso,
- un emittente con sede in uno dei mercati elencati sul sito web di WEALINS S.A.,
- rapporti annuali sottoposti a revisione da parte di una società cosiddetta "Big Four" (uno dei quattro giganti mondiali della revisione esterna) o equivalente,
- attivi detenuti dalla Banca Depositaria in nominee.

B) allo 0,1 % annuo su qualsiasi linea di attivi non quotati, con un minimo di 750 euro all'anno e per linea di attivi non quotati, per le azioni e tutti gli altri titoli di credito, ivi compresi :

- i titoli di credito con un tasso d'interesse variabile,
- le obbligazioni convertibili (o obbligazioni con opzioni incorporate).

I costi amministrativi saranno imputati al Fondo interessato al termine di ogni trimestre civile sul valore delle linee di attivi non quotati all'interno di quel Fondo in quel momento, senza l'applicazione di una regola pro-rata.

Nel caso di investimenti in attivi non quotati e/o in attivi a liquidità ridotta, i dettagli saranno riportati in un Allegato alle Condizioni Generali.

15.4. Costi specifici dei Fondi Assicurativi Specializzati (FAS)

Questi costi si applicano in caso di investimento in un Fondo Assicurativo Specializzato.

- **Costi di deposito:**

I costi di deposito sono dedotti dalla Compagnia e vanno direttamente in deduzione del valore delle Quote del Fondo Assicurativo Specializzato. Detti costi, ai quali si somma la vigente imposta sul valore aggiunto, sono fatturati dalla Banca Depositaria e coprono i diritti di custodia degli attivi a titolo delle spese della Banca Depositaria.

La Banca Depositaria percepisce integralmente detti costi.

- **Costi di contabilizzazione del Fondo:**

I costi di contabilizzazione del Fondo sono stabiliti nell'«Allegato alle Condizioni Generali - Fondo Assicurativo Specializzato».

- **Costi di acquisto e di vendita degli attivi sottostanti al Fondo:**

Questi costi, generati al momento dell'investimento iniziale, non sono inclusi nelle spese della Banca Depositaria. Il loro importo varia in base alla natura degli attivi e corrisponde ai costi delle transazioni finanziarie. Su richiesta, teniamo a disposizione del Contraente le griglie di spese definite dai terzi che intervengono per nostro conto.

- **Costi per l'implementazione di una nuova Banca Depositaria nel contratto:**

I costi per l'implementazione di una nuova Banca Depositaria nel Contratto rappresentano la remunerazione dell'Assicuratore legata all'onere amministrativo relativo a questo tipo di operazione.

Per ogni implementazione di una nuova Banca Depositaria nell'ambito del Contratto verranno prelevati 1.500 euro mediante una riduzione del numero di Quote detenute dal Contratto nel Fondo Interno in questione.

Tali costi non saranno applicati in caso di implementazione di un nuovo Fondo Assicurativo Specializzato con una nuova Banca Depositaria nell'ambito dell'investimento di un versamento complementare.

- **Costi amministrativi legati agli attivi non quotati:**

I costi amministrativi legati agli attivi non quotati, se accettati da WEALINS S.A., ammontano:

A) allo 0,05 % annuo su qualsiasi linea di attivi non quotati, con un minimo di 500 euro all'anno e per linea di attivi non quotati, per i Fondi e i titoli di credito (obbligazioni, promissory notes, titoli emessi da una società veicolo di cartolarizzazione) con :

- un reddito a tasso di interessi fisso,
- un emittente con sede in uno dei mercati elencati sul sito web di WEALINS S.A.,
- rapporti annuali sottoposti a revisione da parte di una società cosiddetta "Big Four" (uno dei quattro giganti mondiali della revisione esterna) o equivalente,
- attivi detenuti dalla Banca Depositaria in nominee.

B) allo 0,1 % annuo su qualsiasi linea di attivi non quotati, con un minimo di 750 euro all'anno e per linea di attivi non quotati, per le azioni e tutti gli altri titoli di credito, ivi compresi:

- i titoli di credito con un tasso d'interesse variabile,
- le obbligazioni convertibili (o obbligazioni con opzioni incorporate).

I costi amministrativi saranno imputati al Fondo interessato al termine di ogni trimestre civile sul valore delle linee di attivi non quotati all'interno di quel Fondo in quel momento, senza l'applicazione di una regola pro-rata.

Nel caso di investimenti in attivi non quotati e/o in attivi a liquidità ridotta, i dettagli saranno riportati in un Allegato alle Condizioni Generali.

15.5. Costi specifici dei Fondi Esterni

Questi costi si applicano in caso di investimento in Fondi Esterni e sono compresi nel valore netto di inventario (VNI) dei Fondi Esterni. Detti costi sono indicati nel documento contenente le informazioni chiave (KID) e/o nel prospetto del Fondo.

15.6. Indicizzazione dei costi

In conformità alla normativa prudenziale lussemburghese, l'Assicuratore si riserva il diritto di aumentare, con un preavviso scritto di 6 mesi, le percentuali dei costi di gestione amministrativa applicabili, così come tutti gli importi forfettari di costi sopracitati, in base all'evoluzione dell'indice lussemburghese dei prezzi al consumo constatata dalla data di efficacia del Contratto.

15.7. Inducement

L'Assicuratore può percepire remunerazioni o commissioni collegate ai Fondi Esterni detenuti direttamente e agli attivi sottostanti i Fondi Interni e tiene questa informazione a disposizione del Contraente su semplice richiesta di quest'ultimo.

Se del caso, tali remunerazioni e commissioni sono integralmente accreditate al Contratto tramite aumento del numero di Quote detenute dal Contratto nei Fondi Esterni interessati, oppure tramite versamenti sui Fondi Interni interessati.

Articolo 16

CEDOLE

Il Contraente può richiedere alla Compagnia il pagamento di cedole.

Tale richiesta può essere effettuata unicamente al momento della sottoscrizione e per contratti con un premio unico di almeno 500.000 euro. Nel corso di vita del Contratto, il Contraente può richiedere la sospensione del pagamento delle cedole, e successivamente la riattivazione, mediante richiesta scritta da far pervenire alla Compagnia al più tardi un mese prima del pagamento annuale.

L'operazione di disinvestimento per il pagamento delle cedole è processata annualmente alla data di anniversario del Contratto ed il relativo importo sarà corrisposto una volta l'operazione portata a termine.

Le cedole sono pagate annualmente, entro 30 giorni dalla data della conclusione dell'operazione di disinvestimento. L'importo massimo corrisposto annualmente non può essere superiore al 5 % del premio unico versato, con un limite totale sulla vita del Contratto pari al 50 % dei premi totali netti.

Articolo 17

RISCATTO

Il Contraente può, in qualsiasi momento dopo la scadenza del periodo di recesso di cui all'Art. 12 delle Condizioni Generali, mediante pagamento dei costi di riscatto e secondo la procedura indicata di seguito, effettuare riscatti parziali o il riscatto totale. Ove applicabile, tale facoltà è subordinata al consenso del Beneficiario qualora quest'ultimo abbia accettato il beneficio del Contratto ai sensi dell'Art. 1 delle Condizioni Generali.

Il valore di riscatto (totale o parziale) corrisponde al Valore delle Quote attribuite al Contratto, rilevato al più tardi il secondo giorno lavorativo seguente a quello in cui la Compagnia riceve la richiesta di riscatto totale o parziale e la documentazione indicata al successivo Art. 24, diminuito dei costi di gestione amministrativa e dei premi di rischio e di tutti gli altri costi maturati ma non ancora riscossi (in misura proporzionale in caso di riscatto parziale).

Qualora la richiesta di riscatto totale o parziale sia effettuata nel corso dei primi cinque anni di durata del Contratto, all'ammontare determinato come descritto al comma precedente, è applicato un costo di riscatto nella misura indicata al precedente Art. 15.1.

A questo importo si aggiunge (in misura proporzionale in caso di riscatto parziale) la somma che la Compagnia ha prelevato ed utilizzato per pagare l'imposta sul valore delle riserve matematiche, se, nella Proposta di Assicurazione, il Contraente ha autorizzato la Compagnia a prelevare detta somma per il pagamento dell'imposta anzidetta.

In caso di riscatto parziale:

- il valore del Contratto non può scendere al di sotto della soglia minima di 125.000 euro. La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di riscatto parziale che non rispetti questa condizione;
- il valore di un determinato Fondo non può scendere al di sotto dell'importo di investimento iniziale minimo per questo tipo di Fondo stabilito all'Art. 6 delle Condizioni Generali. In caso di riscatto parziale che comporti una riduzione del valore di un determinato Fondo al di sotto di tale minimo, il Contraente è invitato a fare riferimento alla procedura di cui all'Art. 6 delle Condizioni Generali;
- l'importo minimo per ogni riscatto è di 25.000 euro.

La garanzia in caso di decesso cessa di essere effettiva alla data della richiesta di riscatto totale da parte del Contraente.

Il pagamento da parte della Compagnia del valore di riscatto totale determina lo scioglimento del Contratto.

Il valore di riscatto può essere inferiore al premio versato.

Il Contraente ha diritto di richiedere in ogni momento alla Compagnia in forma scritta i valori di riscatto. La Compagnia fornisce riscontro al Contraente entro venti giorni dalla richiesta.

Articolo 18

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, anche parzialmente, nonché vincolare in pegno o in altre forme le somme assicurate, previa accettazione della Compagnia.

Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Compagnia ne fa annotazione sull'originale di Polizza o su un'appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e, in generale, le operazioni di liquidazione e quelle relative al trasferimento di Quote (Switch), richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Articolo 19

OPERAZIONI DI SWITCH

Per tutta la durata del Contratto il Contraente ha la facoltà di modificare il proprio investimento, selezionando Fondi diversi rispetto a quelli originariamente scelti ("Operazione di Switch").

Tecnicamente l'Operazione di Switch consisterà nel disinvestimento delle Quote di un Fondo e nel reinvestimento della liquidità proveniente dal premio disinvestito in Quote di un altro Fondo.

L'Operazione di Switch diventa efficace dopo che la Compagnia verifica e accerta la completezza della richiesta, effettuata tramite l'apposito modulo.

Le Operazioni di Switch saranno effettuate secondo le modalità di seguito illustrate:

- a. l'ammontare da disinvestire sarà determinato in base al Valore Unitario delle Quote come rilevato, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Compagnia riceve il modulo di richiesta di Switch e ne verifica la completezza;
- b. il numero di nuove Quote di Fondi da attribuire al Contratto sarà determinato in base all'ammontare ottenuto in seguito all'operazione precedentemente descritta, e al Valore Unitario delle Quote constatato, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo alla data di accredito sul conto corrente della Compagnia dell'ammontare disinvestito.

L'importo minimo per Switch e per Fondo è di 10.000 euro. I costi sulle operazioni di Switch sono specificati all'Art. 15.1. delle Condizioni Generali.

Il valore di un determinato Fondo non può scendere al di sotto dell'importo di investimento iniziale minimo per questo tipo di Fondo, stabilito all'Art. 6 delle Condizioni Generali. In caso di Switch che comporti una riduzione del valore di un determinato Fondo al di sotto di tale minimo, il Contraente è invitato a fare riferimento alla procedura prevista all'Art. 6 delle Condizioni Generali.

Prima di qualsiasi Switch, le informazioni relative ai Fondi selezionati, contenute in particolare nei documenti contenenti le informazioni chiave dei Fondi Esterni o nei documenti contenenti le informazioni specifiche dei Fondi Interni e/o nelle schede d'informazione e nei prospetti dei Fondi sono comunicate al Contraente e sono inoltre disponibili su semplice richiesta presso WEALINS S.A. o tramite consultazione in formato elettronico.

La Compagnia invierà una comunicazione scritta al Contraente con informazioni in merito al numero di Quote disinvestite e di quelle attribuite in seguito all'operazione di Switch, nonché ai rispettivi Valori Unitari delle Quote nel giorno di riferimento.

La Compagnia si riserva di proporre al Contraente la possibilità di effettuare Operazioni di Switch in nuovi Fondi istituiti successivamente alla stipula del Contratto. I nuovi Fondi saranno indicati nella Lista dei Fondi.

Articolo 20

MODIFICA DELLA STRATEGIA D'INVESTIMENTO

La Compagnia offre al Contraente la possibilità di cambiare gratuitamente la strategia d'investimento di un Fondo Interno Dedicato tramite richiesta scritta. La domanda sarà eseguita nei più brevi termini, tenendo conto della situazione dei mercati finanziari.

Articolo 21

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA

Nel Contratto a Durata Fissa, la Compagnia si impegna in caso di vita dell'Assicurato (di tutti o uno degli Assicurati, a seconda dell'opzione di liquidazione scelta, in caso di contratto su Più Teste) al termine del Contratto, a versare al Beneficiario in caso di vita nominato una somma pari al valore del Contratto che risulta dalla prima valorizzazione successiva alla data di scadenza del Contratto.

A questo importo si aggiunge la somma che la Compagnia ha prelevato e utilizzato per pagare l'imposta sul valore delle riserve matematiche, se, nella Proposta di Assicurazione, il Contraente ha autorizzato la Compagnia a prelevare detta somma per il pagamento dell'imposta anzidetta.

Il Contraente ha la facoltà di procedere al riscatto totale del Contratto; si applicano le disposizioni previste all'Art. 17.

Il Contraente assume il rischio connesso all'eventuale andamento negativo del Valore delle Quote.

Il Contratto non prevede la garanzia di un importo minimo di prestazione in caso di vita o di riscatto, che potrebbe quindi anche risultare inferiore ai premi versati.

Articolo 22

PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO

Al momento della notifica alla Compagnia del decesso dell'Assicurato (del primo o dell'ultimo degli Assicurati, a seconda dell'opzione di liquidazione scelta, in caso di contratto su Più Teste), la Compagnia liquida al Beneficiario nominato la prestazione scelta dal Contraente fra le seguenti opzioni di garanzia:

- a. percentuale del valore del Contratto;
- b. percentuale dei premi netti;
- c. percentuale del valore più alto del Contratto.

Nel primo caso, il capitale in caso di decesso è uguale a una determinata percentuale, indicata nella Proposta o nell'eventuale successiva domanda, del valore del Contratto, al netto di qualsiasi tassa o imposta applicabile, rilevato, al più tardi, il secondo giorno lavorativo seguente a quello in cui la Compagnia riceve la comunicazione del decesso dell'Assicurato, il certificato di morte dell'Assicurato e la documentazione indicata al successivo Art. 24.

Per la seconda opzione, il capitale in caso di decesso è uguale al maggiore fra il valore del Contratto e la percentuale dei premi netti indicata nella Proposta o nell'eventuale successiva domanda, al netto di qualsiasi taxa o imposta applicabile. Per premi netti si intende la somma dei premi versati, unico e gli eventuali versamenti complementari, dedotti gli eventuali riscatti parziali e pagamenti di cedole, quale rilevata, al più tardi, il secondo giorno lavorativo seguente a quello in cui la Compagnia riceve la comunicazione del decesso dell'Assicurato, il certificato di morte dell'Assicurato e la documentazione indicata al successivo Art. 24.

La terza opzione prevede che il capitale in caso di decesso sia uguale al valore del Contratto, quale rilevato, al più tardi, il secondo giorno lavorativo seguente a quello in cui la Compagnia riceve la comunicazione del decesso dell'Assicurato, il certificato di morte dell'Assicurato e la documentazione indicata al successivo Art. 24, più il 90 % dell'eventuale differenza positiva fra il valore più alto raggiunto dal Contratto e il valore dello stesso. Si precisa, tuttavia, che tale 90 % non potrà essere superiore a un importo massimo pari a 1.000.000 euro. Il valore più alto raggiunto dal Contratto equivale alla sottoscrizione al premio lordo, ed è successivamente ricalcolato al 31 dicembre di ogni anno, nonché in seguito a riscatti parziali e/o premi aggiuntivi.

A ciascuna di tali prestazioni si aggiunge la somma che la Compagnia ha prelevato e utilizzato per pagare l'imposta sul valore delle riserve matematiche, se, nella Proposta di Assicurazione, il Contraente ha autorizzato la Compagnia a prelevare detta somma per il pagamento dell'imposta anzidetta.

Per tutte le opzioni, il Contraente può :

- a. in caso di contratto su Più Teste, determinare se il Contratto debba terminare, e quindi se la prestazione debba essere erogata, alla morte del primo o dell'ultimo degli Assicurati;
- b. limitare la garanzia, fissando un tetto massimo al capitale di rischio (differenza fra il capitale in caso di decesso e il valore del Contratto) ai fini del calcolo dell'eventuale prestazione e dei relativi costi, quali illustrati nell'Art. 32.

La mancanza di indicazioni esplicite nella Proposta di Assicurazione equivale alla scelta di una garanzia del 101 % del valore del Contratto.

La garanzia in caso di decesso deve essere oggetto di un'accettazione specifica, che può prevedere condizioni supplementari.

In corso di Contratto, il Contraente può in qualsiasi momento richiedere la modifica della garanzia in caso di decesso. In caso di aumento del capitale di rischio, la Compagnia può richiedere l'espletamento di nuove formalità mediche che, in qualsiasi caso, non potranno rimettere in causa la garanzia fino a quel momento accordata. Qualunque modifica della garanzia acquisisce efficacia dal primo giorno del trimestre successivo al ricevimento e l'accettazione della relativa domanda.

Qualora il valore del Contratto non fosse sufficiente a prelevare il costo della garanzia scelta, la prestazione corrispondente è integralmente mantenuta, riducendo il periodo di copertura dell'assicurazione. In tal caso, la Compagnia informa il Contraente a mezzo raccomandata del fatto che il suo Contratto sarà risolto all'esaurimento degli attivi sottostanti, salvo nuovo versamento.

Il Contraente assume il rischio connesso all'eventuale andamento negativo del Valore delle Quote.

Il Contratto non prevede la garanzia di un importo minimo di prestazione in caso di decesso, che potrebbe quindi anche risultare inferiore ai premi versati.

Nel caso di contratto su Più Teste, il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia, non appena ne è a conoscenza, il decesso di ciascun Assicurato.

Articolo 23

ESCLUSIONI

L'Assicuratore copre qualsiasi rischio di decesso, qualunque ne sia la causa, ad eccezione dei decessi:

- causati da guerra o da eventi di natura analoga e da guerra civile;
- derivante dal suicidio dell'Assicurato, se avvenuto nell'anno successivo alla data di efficacia del Contratto. In caso di aumento delle garanzie in corso di Contratto, il rischio di suicidio, nella misura di tale aumento, è coperto a partire dal secondo anno successivo a tale aumento;
- derivante da fatto o colpa intenzionale del Contraente o del Beneficiario o su loro istigazione;
- derivante dall'esecuzione di una condanna giudiziaria alla pena capitale;
- avente come causa immediata e diretta un crimine o un delitto intenzionale dell'Assicurato in qualità di autore o coautore e di cui egli potesse prevederne le conseguenze;
- derivante da una catastrofe nucleare;
- derivante dalla partecipazione dell'Assicurato a sommosse o disordini civili in generale, a meno che non sia membro delle forze incaricate di garantire il rispetto dell'ordine o sia intervenuto per difendere direttamente la propria persona o i propri beni.

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito del verificarsi di un rischio escluso, non viene corrisposta la prestazione assicurativa in caso di decesso; l'Assicuratore liquida esclusivamente il valore del Contratto al netto dei costi ed imposte maturati ma non ancora riscossi.

Articolo 24

PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA

Le richieste relative alle prestazioni dovranno essere inviate, unitamente alla relativa documentazione, alla Compagnia che, verificata l'effettiva esistenza del relativo obbligo, eseguirà il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione completa. Nel caso in cui il Contratto investa in Fondi la cui valorizzazione non permette di rispettare i termini sopracitati, la prestazione è pagata entro i 30 (trenta) giorni decorrenti dalla prima valorizzazione possibile.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.

A ogni richiesta di pagamento devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.

In caso di riscatto totale o parziale, il Contraente dovrà fornire alla Compagnia una fotocopia firmata e datata di un suo documento d'identità in corso di validità.

I documenti richiesti in caso di vita dell'Assicurato interessato alla scadenza del Contratto sono i seguenti:

- un certificato di esistenza in vita dell'Assicurato interessato (oppure una lettera datata e firmata dall'Assicurato, corredata da una fotocopia firmata e datata di un documento d'identità ufficiale in corso di validità);

- i documenti probatori necessari per identificare e conoscere il Beneficiario, se diverso dal Contraente, nonché il suo codice fiscale (se disponibile);
- qualsiasi altro documento necessario per la gestione del dossier richiesto dalla Compagnia;
- una richiesta di pagamento della prestazione con indicazione delle modalità di pagamento da parte del Beneficiario.

I documenti richiesti in caso di decesso dell'Assicurato interessato sono i seguenti:

- il certificato di morte dell'Assicurato o, in assenza, un documento probatorio rilasciato da un'autorità amministrativa o fiscale che attesti il decesso dell'Assicurato, con riserva di accettazione da parte della Compagnia;
- i documenti probatori necessari per l'identificazione e la conoscenza del Beneficiario, nonché il suo codice fiscale (se disponibile);
- se la garanzia in caso di decesso dev'essere versata a un Beneficiario non nominativamente indicato, un atto di notorietà che stabilisca i diritti della persona che richiede la prestazione in caso di decesso;
- un certificato medico che indichi la causa, la data e l'ora del decesso, redatto e firmato da un medico. Se il decesso è avvenuto in seguito a una malattia, il certificato indicherà anche la natura della malattia e la data in cui, per quanto consta al medico, la malattia è stata diagnosticata per la prima volta. In caso di decesso in seguito a un incidente, il certificato deve indicare la data in cui l'incidente è sopraggiunto e le circostanze. Se l'assicurazione è relativa alla vita di più persone, è necessario fornire per ogni decesso il certificato medico e il certificato di morte in originale;
- tutti i documenti necessari per la gestione del dossier richiesti dalla Compagnia, compresi eventuali documenti o dichiarazioni richiesti dalla normativa fiscale vigente nel Paese di residenza del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario;
- una richiesta di versamento della prestazione con indicazione delle modalità di pagamento da parte del Beneficiario.

In caso di impossibilità a operare derivante da cause non imputabili alla Compagnia, a ritardi dovuti al malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o ad altre cause al di fuori del controllo della Compagnia (inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, forza maggiore), la Compagnia effettuerà le operazioni di disinvestimento dei Fondi o degli attivi dei Fondi il primo giorno di ripresa dell'operatività.

Nel caso in cui il Fondo selezionato dal Contraente investa in attivi con liquidità ridotta, intendendo per tali gli attivi diversi dalla liquidità, dalle azioni e obbligazioni negoziate sui mercati regolamentati, dai prodotti strutturati e dalle quote di fondi comuni d'investimento liquidi, la Compagnia si riserva il diritto di pagare la prestazione mediante trasferimento al Contraente o al Beneficiario della proprietà di questi attivi.

Articolo 25

INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, la Compagnia invierà al Contraente il Documento Unico di Rendicontazione.

Il Documento Unico di Rendicontazione contiene, come minimo, le seguenti informazioni : a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del Contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle Quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente; b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle Quote assegnate nell'anno di riferimento; c) numero e controvalore delle Quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di Switch; d) numero di Quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento; e) numero e controvalore delle Quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento; f) importo dei costi e degli oneri con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico del Contraente nell'anno di riferimento e, in relazione ai costi trattenuti per costi di gestione finanziaria sui Fondi Interni nell'anno di riferimento, l'indicazione della parte connessa al costo della distribuzione; g) numero di Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento; h) eventuali somme prelevate per far fronte al pagamento dell'imposta sul valore delle riserve matematiche; i) somme prelevate per far fronte al pagamento dell'imposta di bollo; j) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività del prodotto; k) importo delle eventuali cedole pagate nell'anno di riferimento.

Nel caso di Fondi che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o che perseguono obiettivi di investimento sostenibile, il Contraente riceverà anche le relative relazioni periodiche SFDR.

La Compagnia informerà per iscritto il Contraente qualora, nel corso della durata contrattuale, il controvalore delle Quote detenute si sia ridotto di oltre il 30 % (trenta per cento) rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti. Tale informazione sarà fornita anche in caso di ogni altra ulteriore riduzione pari o superiore al 10 % (dieci per cento). Le informazioni di cui sopra saranno inviate entro 10 (dieci) Giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

La Compagnia invierà tempestivamente al Contraente ogni comunicazione di eventuali variazioni di quanto contenuto nel Documento Informativo Pre-contrattuale e nell'eventuale Lista dei Fondi, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive al perfezionamento del Contratto.

Articolo 26

COMUNICAZIONE ED E-WEALINS

26.1. Modalità di comunicazione

Tutta la corrispondenza inviata dal Contraente a WEALINS S.A. in relazione al Contratto sarà effettuata, a scelta del Contraente, per posta all'indirizzo della sede centrale di WEALINS S.A., 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Granducato di Lussemburgo, Indirizzo postale : L-2986 Lussemburgo, ovvero per e-mail all'indirizzo del servizio competente di WEALINS S.A.

Tutta la corrispondenza inviata al Contraente da WEALINS S.A. sarà effettuata conformemente alle istruzioni di corrispondenza indicate dal Contraente nell'Allegato corrispondente della Proposta di Assicurazione.

WEALINS S.A. si riserva in ogni caso il diritto di contattare il Contraente con qualsiasi mezzo che ritenga idoneo per ottenere le informazioni necessarie all'emissione o alla gestione del Contratto. WEALINS S.A. potrà, in particolare, comunicare per via elettronica con il Contraente se quest'ultimo dispone di un indirizzo e-mail valido che ha trasmesso a WEALINS S.A. a fini di comunicazione. WEALINS S.A., tuttavia, non potrà mai garantire la sicurezza e l'affidabilità delle comunicazioni effettuate per via elettronica e si riserva il diritto di non utilizzare questo mezzo di comunicazione qualora non lo ritenga idoneo o sufficientemente sicuro.

Il Contraente si impegna a notificare prontamente a WEALINS S.A. qualsiasi cambiamento di indirizzo postale e/o elettronico, o di numero di cellulare.

26.2. Accesso alla piattaforma protetta e-Wealins

WEALINS S.A. fornisce al Contraente e al suo intermediario assicurativo l'accesso alla sua piattaforma internet protetta e-Wealins.

Le modalità di questo accesso e le condizioni di utilizzo della piattaforma protetta sono descritte nel documento intitolato "Condizioni generali di utilizzo del sito e-Wealins", che il Contraente è tenuto a leggere e accettare prima di utilizzare per la prima volta il sito.

La piattaforma e-Wealins consente in particolare al Contraente di accedere online a tutti i documenti relativi al suo Contratto e a tutte le informazioni e a tutta la corrispondenza messe a sua disposizione da WEALINS S.A.

Se il Contraente sceglie di utilizzare questo servizio, accetta espressamente che la messa a disposizione di qualsiasi documento su questa piattaforma possa essere considerata valida a tutti gli effetti come consegna e ricezione. **Tali documenti saranno pertanto considerati ricevuti dal Contraente alla data della loro messa a disposizione su e-Wealins.** Non appena i documenti saranno online, sarà inviata un'e-mail al Contraente per informarlo che i documenti sono disponibili sul suo spazio personale e-Wealins. Il Contraente si impegna a consultare regolarmente il proprio spazio personale e-Wealins per prendere conoscenza di questi documenti.

Se, per qualsiasi motivo, il Contraente non desidera o non è più in grado di accedere ai propri documenti tramite la piattaforma e-Wealins, è tenuto a informare WEALINS S.A. il prima possibile per modificare le proprie istruzioni di corrispondenza.

26.3. Cambio di indirizzo

Qualsiasi cambiamento di indirizzo dovrà esserci comunicato nel più breve tempo possibile. In caso contrario, il Contraente subirà tutte le conseguenze legate all'invio di documenti a un indirizzo obsoleto.

Tutte le nostre dichiarazioni inviate al Contraente sono valide fintanto che sono inviate all'ultimo indirizzo noto.

26.4. Cambio di situazione

Il Contraente si impegna a comunicare quanto prima a WEALINS S.A. qualsiasi modifica sostanziale della sua situazione personale, relativa, ad esempio, alla sua occupazione professionale, al suo stato civile e/o alla sua situazione patrimoniale.

Articolo 27

LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il Contratto, e ogni documento a esso allegato, è redatto in lingua italiana.

Articolo 28

CONTROVERSIE E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversia, e fatta salva la possibilità di adire le vie legali, il Contraente ha la possibilità di inoltrare una contestazione all'ufficio reclami presso l'Assicuratore, ossia l'ufficio conformità/compliance, all'indirizzo e-mail reclamations@wealins.com, o all'indirizzo postale di cui sopra all'Art. 26 delle Condizioni Generali. È possibile presentare un reclamo anche all'Ombudsman assicurativo in Lussemburgo (ACA). Il reclamo deve includere :

- il modulo di richiesta di mediazione compilato e contenente l'identità e i dati di contatto del Contraente e dell'Assicuratore e una sintesi della controversia; il modulo è disponibile al link seguente: <https://www.aca.lu/en/insurance-ombudsman/referring-to-the-ombudsman/>;
- gli scambi di corrispondenza con l'Assicuratore relativi alla controversia;
- la o le copie del o dei Contratti interessati;
- una copia di tutti i documenti che il Contraente ritiene utili per lo studio del suo caso.

Le richieste di mediazione possono essere inoltrate:

- o all'indirizzo di posta elettronica mediateur@aca.lu,
- o all'indirizzo postale dell'ACA:
B.P. 448, L-2014 Lussemburgo,
Tel.: +352 44 21 44 1 • Fax +352 44 02 89.

Il Contraente che agisce in qualità di consumatore può anche rivolgersi al "Commissariat aux Assurances" lussemburghese se non ha ricevuto risposta, o una risposta soddisfacente, entro 90 giorni dall'invio del reclamo all'Assicuratore.

Il CAA è l'organo di vigilanza competente per il settore assicurativo nel Granducato di Lussemburgo e organizza una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

La richiesta deve essere presentata per iscritto in lussemburghese, tedesco, francese o inglese, utilizzando il modulo di richiesta che il Contraente può trovare all'indirizzo: <https://www.caa.lu/en/consumers/out-of-court-settlement-of-disputes>, ed essere inoltrata :

- a mezzo posta all'indirizzo del CAA:
11, rue Robert Stumper, L-2557 Lussemburgo;
- a mezzo fax indirizzato al CAA:
Fax: + 352 22 69 10;
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
reclamation@caa.lu;

- online sul sito del CAA.

La procedura è descritta in dettaglio sul sito web:

<https://www.caa.lu/en/consumers/out-of-court-settlement-of-disputes>

Entrambe le procedure summenzionate (Ombudsman assicurativo ACA e procedura presso il CAA) non prevedono costi.

Qualora il Contraente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax +39 06 42 133 206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su : www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3, 00198 Roma, secondo le modalità indicate su: www.consob.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito Internet: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/about-fin-net_it).

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Italiana, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Si rammenta che prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, è obbligatorio avviare, con l'assistenza necessaria di un avvocato, un procedimento di Mediazione (disciplinato dal D. Lgs. del 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche) che prevede di avvalersi di un Organismo di Mediazione al fine di far raggiungere alle parti un accordo.

La Compagnia s'impegna a informare il Contraente di qualsiasi variazione della procedura di reclamo, delle modalità di ricorso a un procedimento di mediazione o delle coordinate del suo ufficio reclami.

Articolo 29

LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al Contratto sarà assoggettata alla giurisdizione del luogo di residenza o domicilio del Contraente. Ove la residenza del Contraente o del Beneficiario non sia, per qualsiasi motivo, individuabile o conoscibile per l'Assicuratore, il foro competente sarà quello di Lussemburgo.

La Compagnia può investire i premi in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione vita.

Articolo 30

NON PIGNORABILITÀ E INSEQUESTABILITÀ

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dall'Assicuratore al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

TASSE E IMPOSTE

Tasse e imposte, relative al Contratto di assicurazione, di qualsiasi natura, presenti o future sono a carico esclusivo del Contraente e/o del Beneficiario e degli aventi diritto.

Si applicano le disposizioni di legge in vigore alla stipula del Contratto, salvo successive modifiche.

Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale relativo al Contratto è il seguente:

a. Tassazione al decesso dell'Assicurato

Le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche indipendentemente dalla detrazione dei premi (Art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR) limitatamente alla quota di capitale liquidato corrispondente alla copertura del rischio demografico. La quota di capitale espressione della componente finanziaria della Polizza sarà, invece, tassata secondo le regole ordinariamente applicabili, in conformità a quanto previsto e specificato alla successiva lettera b per il caso vita.

Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato non sono soggette all'imposta sulle successioni.

b. Tassazione in caso di vita dell'Assicurato

In caso di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto ovvero in caso di riscatto, le somme erogate in forma di capitale sono assoggettate a un'imposta sostitutiva applicata alla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e quello della parte dei premi pagati che non fruiscono della detrazione (Art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), nella misura del 26%.

Tale differenza è determinata al netto della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e altri titoli di cui all'Art. 31 del D.P.R. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all'Art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) per i quali si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%.

La predetta imposta sostitutiva è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto d'imposta.

Qualora il Beneficiario in caso di vita non corrispondesse al Contraente, potrebbero essere applicabili le imposte di donazione, limitatamente al premio versato. Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il Contratto nell'esercizio della propria attività d'impresa, le prestazioni erogate dalla Compagnia non sono soggette alla predetta imposta sostitutiva, concorrendo per il loro intero ammontare a formare reddito complessivo come componente positivo del reddito d'impresa e dunque non sarà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta. Le somme corrisposte dalla Compagnia come cedole sulla Polizza saranno assoggettate a imposta sostitutiva unicamente al momento dell'estinzione del Contratto, per riscatto totale, termine o decesso dell'Assicurato.

c. Detraibilità dei premi versati

I premi corrisposti per il Contratto a Vita Intera, nei limiti della parte afferente le coperture del rischio di decesso, danno diritto, nell'anno in cui sono stati versati, a una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti stabiliti per legge. Per la quantificazione della componente del premio relativa alla copertura del rischio di decesso il Contraente farà riferimento al Documento Unico di Rendicontazione.

Attualmente viene riconosciuta annualmente una detrazione nella misura del 19% dei premi versati, per un importo complessivo non superiore a 530 euro, a condizione che il Contraente e l'Assicurato siano la stessa persona (Art. 15, lett. f) TUIR). La detrazione è permessa se il Contraente è diverso dall'Assicurato, purché quest'ultimo sia soggetto fiscalmente a carico del Contraente stesso, ferme restando il tetto massimo detraibile.

Nel caso in cui Contraente e Beneficiario siano persone giuridiche soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell'Art. 73 del TUIR, l'ammontare dei premi versati sarà deducibile in base a quanto disposto dall'Art. 109 del TUIR. I premi versati sono deducibili anche a fini IRAP in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, al ricorrere dei presupposti ivi indicati.

d. Obblighi Dichiarativi

Ricorrendone i presupposti, il Contraente e il Beneficiario in caso di vita dell'Assicurato di una polizza estera possono essere soggetti all'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il valore della polizza al 31/12. La Circolare 19/E del 27/06/2014 dell'Agenzia delle Entrate riporta che, "nel caso di polizze emesse da imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi, l'esonero dalla compilazione del quadro RW spetta non soltanto nel caso di applicazione opzionale dell'imposta sostitutiva di cui all'Art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 da parte della compagnia estera, ma anche qualora il contribuente abbia incaricato l'intermediario residente che interviene nella riscossione del flusso all'applicazione della predetta imposta sostitutiva."

e. Imposta di bollo

L'Art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso ai prodotti finanziari assicurativi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela (Art. 13 comma 2-ter D.P.R. 642/1972 introdotto dal D.L. 201/2011).

L'imposta di Bollo è calcolata e prelevata in misura proporzionale da ciascun Fondo in cui sono stati investiti i premi versati dal Contraente ed è versata dalla Compagnia, in veste di sostituto d'imposta, secondo le modalità e il termine previsti dalla legge.

L'imposta di bollo annuale è calcolata ogni anno sul complessivo valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso) del Contratto al 31 dicembre, la prima volta pro-rata temporis, ed è successivamente prelevata dal Contratto.

In caso di riscatto e di pagamento della prestazione in caso di decesso o in caso di vita al termine del Contratto, l'imposta di bollo è calcolata pro-rata temporis (in misura proporzionale in caso di riscatto parziale) dall'inizio dell'anno solare in corso fino al momento dell'operazione, ed è sottratta dall'importo della prestazione.

Al momento della pubblicazione delle presenti Condizioni Generali, l'imposta di bollo è pari allo 0,20 % in misura proporzionale su base annua, con un massimo, unicamente in caso di Contraente persona giuridica, di 14.000 euro.

f. Tassazione dei redditi derivanti degli attivi sottostanti

I redditi derivanti degli attivi sottostanti dei Fondi Interni (dividendi e interessi) possono inoltre essere soggetti a ritenute alla fonte a seconda della giurisdizione dell'emittente dello strumento finanziario e dell'esistenza o meno di convenzioni fiscali con il Lussemburgo. WEALINS S.A. potrà richiedere l'applicazione delle aliquote di ritenuta convenzionale presso i propri istituti depositari prima dei pagamenti (qualora tali procedure siano ammissibili) o a posteriori mediante reclamo convenzionale o contenzioso al fine di recuperare le imposte indebitamente rimosse (di seguito «Tax reclaim»).

WEALINS S.A. non fornisce tuttavia alcuna garanzia di risultato in merito all'applicazione di tali procedure (vige esclusivamente un obbligo di mezzi), né sui tempi o sull'importo dei rimborsi che potrebbero essere richiesti tramite Tax reclaim; infatti, le procedure di recupero delle imposte rimangono procedure amministrative spesso lunghe e costose che comportano l'intervento di diversi depositari e/o fornitori di servizi distinti.

In nessun caso WEALINS S.A. potrà essere ritenuta responsabile in caso di mancato recupero di tutte o parte delle ritenute applicate, o a causa dei tempi prolungati di alcuni rimborsi, tali tempi dipendendo sia dalle procedure in vigore presso i depositari e/o i fornitori incaricati da WEALINS S.A., sia dalle amministrazioni fiscali interessate.

Infine, il Contraente è informato che **le spese di recupero di tali ritenute vengono, se del caso, addebitate sui rimborsi effettuati**, in applicazione degli accordi stipulati con le banche depositarie e/o con i fornitori incaricati da WEALINS S.A. ai fini del recupero di tali ritenute. I dettagli della tariffazione applicabile sono disponibili su semplice richiesta presso WEALINS S.A.

Articolo 32

PREMI DI RISCHIO

I premi di rischio sono prelevati secondo le disposizioni dell'Art. 15.1. delle Condizioni Generali. Il capitale di rischio è moltiplicato per il tasso relativo all'età dell'Assicurato alla data del calcolo.

L'età dell'Assicurato da considerare è l'età in anni e mesi alla data del calcolo. La tariffa applicabile è indicata nella seguente Tabella 1.

Tabella 1: Tabella tariffaria di riferimento relativa alla copertura in caso di decesso calcolata per un capitale di 1.000 euro

La tabella seguente indica, a titolo indicativo, il premio annuale di rischio per un capitale di rischio di 1.000 euro sulla testa di un assicurato, uomo o donna, in buono stato di salute. I premi su due teste, con liquidazione al primo o al secondo decesso, sono calcolati secondo i principi attuariali applicabili.

Il Contraente s'impegna a comunicare, non appena ne è a conoscenza, l'eventuale decesso degli Assicurati alla Compagnia.

Età	Premio	Età	Premio	Età	Premio	Età	Premio
0	6,56	28	0,77	56	8,13	84	148,78
1	0,56	29	0,79	57	9,02	85	162,68
2	0,43	30	0,81	58	10,07	86	177,37
3	0,28	31	0,85	59	11,20	87	193,33
4	0,24	32	0,89	60	12,56	88	210,79
5	0,21	33	0,94	61	14,11	89	229,09
6	0,19	34	1,00	62	15,90	90	247,71
7	0,17	35	1,06	63	17,90	91	265,36
8	0,16	36	1,14	64	20,12	92	282,42
9	0,15	37	1,22	65	22,41	93	302,48
10	0,15	38	1,34	66	24,91	94	325,93
11	0,16	39	1,48	67	27,67	95	351,53
12	0,18	40	1,65	68	30,63	96	377,61
13	0,22	41	1,82	69	33,80	97	403,97
14	0,27	42	1,99	70	37,49	98	428,99
15	0,35	43	2,20	71	41,60	99	450,02
16	0,45	44	2,45	72	46,16	100	467,35
17	0,53	45	2,71	73	51,24	101	480,33
18	0,63	46	2,98	74	56,77	102	490,76
19	0,70	47	3,27	75	62,89	103	505,02
20	0,75	48	3,62	76	69,40	104	519,56
21	0,75	49	4,00	77	76,66	105	534,39
22	0,78	50	4,45	78	84,57	106	550,47
23	0,78	51	4,90	79	93,37	107	563,51
24	0,78	52	5,40	80	103,36	108	582,35
25	0,78	53	6,01	81	113,74	109	597,35
26	0,78	54	6,66	82	124,72	110	607,35
27	0,77	55	7,37	83	136,28		

Articolo 33

PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono nei termini previsti dall'Art. 2952 del Codice Civile.

Articolo 34

CONFLITTI D'INTERESSE

La Compagnia ha preso misure organizzative per assicurarsi che nessun conflitto d'interesse le impedisca di trattare il Contraente in modo onesto, equo e professionale.

Per evitare nella misura del possibile il sorgere di conflitti d'interesse e per gestire i conflitti stessi, la Compagnia ha definito e implementato una politica in materia che è disponibile su www.wealins.com.

Articolo 35

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato da WEALINS S.A. conformemente al regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016). Il responsabile del trattamento è WEALINS S.A.

Il suo Data Protection Officer (e-mail: dataprotectionofficer@wealins.lu) è il rappresentante responsabile per il trattamento dei dati.

Il Contraente e l'Assicurato (se diverso dal Contraente) autorizzano WEALINS S.A. a trattare i dati necessari all'esame della Proposta, all'esecuzione del Contratto e al rispetto delle esigenze regolamentari.

I dati personali raccolti nel processo di sottoscrizione sono trattati unicamente nella misura in cui siano necessari per l'esecuzione del Contratto o l'esecuzione di misure precontrattuali prese nell'ambito della Proposta.

WEALINS S.A. può utilizzare i dati personali nell'ambito del trattamento necessario al rispetto di obblighi legali o regolamentari ai quali è sottoposta.

I dati saranno utilizzati nell'ambito della valutazione del rischio da assicurare, della determinazione del premio, della gestione del Contratto e della liquidazione delle prestazioni.

La protezione dei dati è garantita nei confronti dei terzi. La trasmissione di dati a terzi può essere effettuata unicamente nell'ambito di obblighi legali o regolamentari. Alcuni dati possono essere trasmessi a riassicuratori, avvocati o altri fornitori di servizi nell'ambito della gestione del Contratto o di misure precontrattuali dello stesso.

La durata della conservazione dei dati è limitata alla durata del Contratto e al periodo durante il quale la conservazione dei dati è necessaria per permettere a WEALINS S.A. di rispettare gli obblighi in materia di prescrizione o altri obblighi legali.

Il Contraente e l'Assicurato dispongono del diritto di accesso e rettifica dei dati personali che li riguardano nel limite degli obblighi legali o regolamentari ai quali la Compagnia è sottoposta.

Articolo 36

SEGRETO PROFESSIONALE

La Compagnia informa il Contraente che, in quanto compagnia di assicurazione vita lussemburghese, è tenuta a rispettare le obbligazioni fissate dalle legge lussemburghese in materia di segreto professionale.

In virtù di tali disposizioni, la Compagnia è obbligata a mantenere confidenziali le informazioni che le sono trasmesse, e non potrà comunicarle a terzi senza aver ricevuto formali e preventive istruzioni da parte del Contraente salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge.

Nell'ambito della sua sottoscrizione, il Contraente può conferire mandato a un terzo di ricevere le informazioni confidenziali che lo riguardano o conferire mandato alla Compagnia affinché la stessa possa legittimamente trasmettere, dal momento della sottoscrizione del Contratto, i dati a esso relativi necessari all'assolvimento degli obblighi di legge (in particolare, nome e cognome, indirizzo, riferimenti, data di acquisizione di efficacia, durata del Contratto, ammontare dei premi versati).

Fatto a _____, il _____ / _____ / _____
in tante copie quanto sono le parti, e ogni parte certifica di aver ricevuto il proprio originale.

FIRMA

FIRMA